

2017

L'origine delle merci nel nuovo
Codice Doganale Unionale
(parte 2)



Dott. Francesco F. Pittaluga

Capitolo 3

Origine preferenziale e trattamento tariffario preferenziale.

3.1. Le preferenze generalizzate unilateralmente concesse dalla U.E. a favore dei Paesi in via di sviluppo (“sistema SPG”).

3.1.A. Gli aspetti generali del sistema SPG: il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 978/2012.

Fin dal lontano 1971, l'Unione Europea ha dato concreta attuazione al c.d. “Sistema delle Preferenze Generalizzate” (di seguito, semplicemente “sistema SPG”) , previsto a livello internazionale in ambito UNCTAD¹, costituente uno degli strumenti chiave per aiutare la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, fondato sull'applicazione ai prodotti originari di questi – all'atto dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale unionale – di condizioni tariffarie di particolare favore al fine di renderli particolarmente “appetibili” e, di conseguenza, incentivare lo sviluppo del loro apparato produttivo ed industriale, diversificare la loro economia, accelerare il loro sviluppo sostenibile.

¹ Di preferenze tariffarie generalizzate si è parlato per la prima volta in occasione della prima conferenza UNCTAD svoltasi a Ginevra nel 1964. Nel 1968, il concetto è stato accettato formalmente dai membri dell'ONU alla seconda conferenza UNCTAD di Nuova Delhi, in cui sono stati fissati i principi chiave del sistema di preferenze generalizzate (SPG), cioè la sua applicazione a tutti i paesi in via di sviluppo, la non reciprocità delle concessioni e la non discriminazione interna.

Queste agevolazioni non sono concesse solo per scopi di mera carità cristiana: dal miglioramento delle condizioni economiche dei Paesi in via di sviluppo deriva, infatti, una maggiore propensione al consumo delle loro comunità e, conseguentemente, un incremento del mercato globale che, come noto, costituisce lo sbocco (anche) delle produzioni industriali e di servizi dei paesi ad economia sviluppata.

Ad ogni buon conto, questa forma di incentivazione è senza dubbio preferibile al mero "aiuto umanitario" attesa, da lato, la sua evidente finalizzazione ad accrescere la struttura economico/industriale dei Paesi beneficiari e, dall'altro, la mancanza di un "effetto dipendenza" da parte di questi ultimi i quali, creando o migliorando le proprie strutture produttive, possono – in prosieguo di tempo – uscire dalla condizione di cronico sottosviluppo in cui si trovano e diventare così membri a pieno titolo della comunità economica internazionale oltre a, come detto, interessanti mercati di sbocco per le produzioni del Paesi ad economia avanzata.

L'agevolazione prevista dal "sistema SPG" consiste proprio nel ridurre, e in taluni casi addirittura azzerare, le barriere tariffarie applicabili all'atto dell'importazione nei paesi ad economia sviluppata di prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo (di seguito chiamati semplicemente "Paesi beneficiari"): questa non è applicata con il vincolo della reciprocità e, di conseguenza, i Paesi beneficiari sono liberi di mantenere le loro barriere tariffarie e doganali all'atto dell'importazione sul loro territorio dei prodotti originari dei Paesi ad economia sviluppata.

E' da osservare che l'Unione Europea ha manifestato una sempre più crescente attenzione al conseguimento, nei Paesi beneficiari, di uno "sviluppo durevole incentrato sull'essere umano" e, di conseguenza, ha condizionato l'applicazione delle agevolazioni proprie del "sistema SPG" alla tutela dei diritti fondamentali ed alla promozione dello sviluppo sostenibile prevedendo che i benefici *de quibus* possano essere sospesi e, nella peggiore delle ipotesi, revocati in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi

contenuti nelle Convenzioni internazionali ONU ed OIL sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori.

Dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 978/2012² con cui è stato introdotto un nuovo sistema SPG destinato a rimanere in vigore fino al 31/12/2023 (termine che non si applica al regime EBA³).

I principali effetti del nuovo regolamento (UE) n. 978/2012 sono stati:

- ✓ la drastica riduzione del numero dei Paesi beneficiari, e ciò in conseguenza dell'introduzione della previsione di decadenza dal beneficio per tutti quei Paesi che la Banca Mondiale ha classificato "a reddito alto o medio-alto" per tre anni consecutivi.

In questo modo, l'ammissibilità dei benefici di preferenza tariffaria propri del sistema SPG si concentra solo su quei Paesi in via di sviluppo maggiormente necessitanti di aiuto che, invece (sotto l'impero del precedente regolamento), non hanno potuto sfruttare appieno l'accesso preferenziale al mercato comunitario proprio a causa della presenza di Paesi che, seppure non ad economia avanzata, avevano comunque già raggiunto un certo livello di integrazione nel commercio internazionale e che, grazie ad una maggiore solidità dei sistemi economici nazionali e ai vantaggi tariffari del sistema SPG, hanno avuto un più facile accesso al detto mercato coprendo fino al 40% delle esportazioni preferenziali totali verso l'Unione Europea.

E' inoltre prevista l'esclusione automatica dalla fruizione delle agevolazioni del "sistema SPG" per i Paesi che hanno concluso o che concluderanno accordi di libero scambio con la Unione Europea;

- ✓ l'introduzione di una "graduazione delle preferenze" (basata sulla loro sospensione selettiva quando le importazioni per prodotto o Paese beneficiario diventano particolarmente competitive), applicabile al solo regime generale⁴, condotta

² Che ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 732/2008.

³ Vedi oltre.

⁴ Vedi oltre.

anche tramite un notevole aumento del numero di sezioni merceologiche (passate da 21 a 32) in modo tale da rendere più duttile l'applicazione del sistema incentivante limitando gli effetti di eventuali provvedimenti di esclusione ai prodotti soli effettivamente interessati;

- ✓ la conferma delle riduzioni tariffarie previste per il regime generale con l'introduzione di 15 nuove linee tariffarie;
- ✓ l'introduzione di un nuovo elenco di prodotti beneficiati per il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (c.d. **regime SPG-PLUS**)⁵ e la modifica, in senso ampliativo, dei criteri per l'ammissione ad esso conseguita mediante la contemporanea attenuazione del criterio di vulnerabilità⁶ e l'introduzione della possibilità per i Paesi beneficiari di presentare domanda per l'ammissione in qualsiasi momento a questo particolare regime;
- ✓ il rafforzamento del sistema di controllo e monitoraggio del rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti politici, sociali, economici e ambientali, la cui applicazione è condizione per il mantenimento dei benefici previsti dal regime del regime SPG-PLUS;
- ✓ l'introduzione di un meccanismo di salvaguardia generale, operante in caso di criticità nel mercato dell'Unione Europea e basato sulla ponderazione di diversi elementi fra i quali la presenza di prezzi (per i prodotti provenienti dai Paesi beneficiari) tali da causare o da minacciare di causare serie difficoltà ai produttori unionali.

Il deterioramento della condizione economica e finanziaria delle imprese dell'Unione Europea assurge quindi a causa sufficiente per configurare una "seria difficoltà" idonea a consentire l'attuazione delle misure di salvaguardia la cui adozione può essere richiesta, oltre che dalla Commissione

⁵ Vedi oltre.

⁶ Costituito dalla la percentuale delle importazioni nell'Unione Europea dal Paese beneficiario sul totale delle importazioni nell'Unione provenienti dall'insieme dei Paesi beneficiari. Tale limite percentuale è stato ora portato al 2%, a fronte del precedente limite pari all'1%.

dell'Unione Europea o dalle autorità di ciascuno Stato membro, anche da parte di una persona giuridica o associazione che agisce a nome dei produttori dell'Unione Europea;

- ✓ la conferma della revoca temporanea, comune a tutti i regimi, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un Paese beneficiario nel caso in cui vi sia fondata prova di gravi inadempimenti relativi all'osservanza delle Convenzioni essenziali ONU/OIL, o di pratiche commerciali sleali, o di carenze dei controlli doganali, o di violazioni specifiche in materia di pesca.

I paesi "ammissibili" per l'applicazione delle preferenze tariffarie del sistema SPG sono elencati nell'allegato I al regolamento (UE) n. 978/2012.

Il concetto di "Paese ammissibile" è ben diverso rispetto a quella di "Paese beneficiario": i primi, infatti, sono potenzialmente tutti i Paesi in via di sviluppo ivi compresi quelli che, ai sensi del nuovo regolamento, sono stati esclusi dal beneficio ma che potrebbero tornare a fruirne al ricorrere di talune condizioni; i Paesi beneficiari, invece, sono solo quelli a cui, in atto, si applicano le preferenze tariffarie in questione.

Al momento, il sistema SPG comunitario interessa circa 90 paesi dei quali 49 sono considerati paesi meno avanzati.

Come già anticipato poco sopra, un Paese beneficiario – ad eccezione di quelli meno sviluppati - viene automaticamente escluso dal sistema delle preferenze allorché:

- ✓ sia classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari.

In tal caso, la decadenza decorre dal primo anno successivo alla decisione con l'Unione Europea ratifica la classificazione operata dalla Banca Mondiale;

- ✓ ovvero benefici di un Accordo commerciale che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze del sistema SPG o condizioni più favorevoli.

In tale ipotesi, l'esclusione decorre dalla fine del secondo anno successivo l'entrata in vigore di tale accordo.

La Commissione dell'Unione Europea riesamina l'elenco dei Paesi beneficiari entro il 1° gennaio di ogni anno.

Il sistema SPG non è, come abbiamo già suggerito, un "monolite" in quanto, a seguito dell'introduzione del regolamento (UE) n. 978/2012, esso è articolato su tre distinte forme di incentivazione:

1) il **regime generale**⁷, applicabile ai Paesi beneficiari elencati nell'allegato II e per i prodotti indicati nell'allegato V (comprendente circa 6.000 linee tariffarie).

Nell'ambito di tale regime:

- ✓ sui prodotti non sensibili⁸, ad eccezione di quelli rientranti nella PAC, tutti i dazi sono totalmente sospesi;
- ✓ sui prodotti sensibili, invece, i dazi ad valorem⁹ sono ridotti del 3,5% mentre i dazi specifici¹⁰ sono ridotti del 30% e – per i soli prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 (ossia i prodotti tessili e di abbigliamento ed i manufatti tessili) – la riduzione daziaria è del 20%.

Nel caso in cui il prodotto sensibile sia contemporaneamente assoggettato ad un dazio ad

⁷ Cfr. artt. da 4 ad 8 del regolamento (UE) n. 978/2012.

⁸ Come chiarito dal Ministero Sviluppo Economico, "*l'inserimento di un prodotto tra quelli sensibili o non è determinato dal livello di competitività che esso rappresenta nei confronti di analogo prodotto comunitario. L'identificazione dei prodotti sensibili avviene sulla base di criteri contabili, mercantili ed economici alquanto articolati e complessi poiché devono affrontare questioni-chiave legate alla ampiezza tipica della tariffa doganale. I criteri contabili si riferiscono alle tariffe vigenti, ai flussi di entrata e alle entrate tariffarie cui bisognerebbe rinunciare considerando il prodotto non sensibile. I criteri mercantili prendono invece in considerazione l'aumento atteso delle importazioni. I criteri economici includono aspetti quali: i profitti dei produttori dell'Unione, le entrate tariffarie, la spesa dei consumatori e la dinamica dei prezzi interni attesi dalla liberalizzazione tariffaria (stima della variazione del prezzo interno in seguito alla riduzione, anziché l'azzeramento, delle tariffe all'importazione)*".

⁹ Espressi come percentuale del valore del bene importato

¹⁰ Espressi in un importo fisso per unità di misura specifica del bene importato

valorem e ad un dazio specifico, quest'ultimo non viene ridotto;

- 2) il **regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo** (c.d. **regime SPG-PLUS**)¹¹, applicabile ai Paesi beneficiari di cui all'allegato III e per i prodotti indicati nell'allegato IX.

I Paesi che ne possono fruire devono soddisfare le condizioni previste dall'allegato VII al medesimo regolamento¹². Ad oggi, a questo regime sono ammessi i seguenti Paesi: Armenia, Bolivia, Capo Verde, Ecuador, Georgia, Mongolia, Pakistan, Paraguay e Perù¹³.

¹¹ Cfr. artt. da 9 ad 16 del regolamento (UE) n. 978/2012.

¹² In particolare, è previsto che per ciascuno di tali Paesi:

- ✓ le sette sezioni principali delle esportazioni coperte dall'SPG nell'Unione Europea devono rappresentare oltre il 75% in valore di tutte le esportazioni coperte dall'SPG, in media negli ultimi tre anni consecutivi;
- ✓ le esportazioni coperte dall'SPG nell'Unione Europea rappresentano meno del 2% in valore di tutte le sue esportazioni coperte dall'SPG nell'Unione in media negli ultimi tre anni consecutivi;
- ✓ deve rispettare le seguenti condizioni relative al complesso concetto dello sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali:
 - aver ratificato le 15 convenzioni essenziali ONU-OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro e le 12 convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo indicate all'allegato VIII e le conclusioni più recenti degli "organi di controllo competenti" non rilevino gravi carenze nell'attuazione effettiva di dette Convenzioni;
 - non aver formulato una riserva vietata da una delle succitate convenzioni o che sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo della stessa;
 - impegnarsi a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione delle stesse ed accettare che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame e a partecipare e collaborare nella procedura di controllo;
 - accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna Convenzione.

¹³ Vgs. nota prot. n. 148230RU del 31/12/2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per questi, i dazi *ad valorem* ed i dazi specifici sono sospesi per tutti i prodotti, ad eccezione di quelli per i quali è prevista la contemporanea applicazione delle due forme daziarie. Per i soli prodotti della voce 1704.1090¹⁴ il dazio specifico è limitato al 16% del valore in dogana.

I paesi interessati possono presentare domanda per poter essere ammessi al regime SPG PLUS in qualsiasi momento, ma la sua applicazione può essere sospesa, per tutti i prodotti o per alcuni di essi, a seguito di indagine da parte della Commissione dell'Unione Europea nei casi ritenuti necessari;

- 3) regime speciale a favore dei paesi meno avanzati (c.d. **regime SPG-EBA Everything but arms**)¹⁵, applicabile ai Paesi beneficiari meno avanzati (PMA), così come definiti dall'ONU, elencati nell'allegato IV¹⁶.

Per questi, i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli del capitolo 93 (armi e munizioni).

Il regime preferenziale può essere **temporaneamente revocato** nei confronti di tutti o taluni prodotti originari di un determinato Paese beneficiario allorché ricorra uno dei seguenti motivi ad esso attinenti:

- ✓ violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle Convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012;
- ✓ esportazione di prodotti realizzati nelle carceri¹⁷;

¹⁴ Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) – Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60)% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

¹⁵ Cfr. artt. da 17 ad 18 del regolamento (UE) n. 978/2012.

¹⁶ Questo allegato è costantemente riesaminato dalla Commissione dell'Unione Europea la quale può procedere alla sua modifica nel caso in cui un Paese venga definito in sede ONU come "meno avanzato" o, altrimenti, venga espunto da tale categoria.

¹⁷ Dovendosi intendere per tali quelli prodotti mediante utilizzo del lavoro forzato dei detenuti e non come quelli che derivano da iniziative legittime e

- ✓ gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio di denaro;
- ✓ pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime, con ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state affrontate dal Paese beneficiario, ad eccezione dei prodotti oggetto di misure antidumping o compensative;
- ✓ violazioni gravi e sistematiche delle norme in materia di pesca.

Ricorrendo tali condizioni, la Commissione dell'Unione Europea pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale informandone il Paese beneficiario interessato ed avvia un'inchiesta, in cooperazione con le autorità di questo, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso; entro i tre mesi successivi, la Commissione presenta al Paese beneficiario una relazione contenente le sue constatazioni e conclusioni lasciando a quest'ultimo un periodo di un mese per presentare memorie ed osservazioni.

Nei sei mesi successivi, la Commissione decide se chiudere la procedura o se revocare temporaneamente le preferenze tariffarie adottando un atto delegato; la decisione di revoca, però, non ha efficacia immediata, essendo previsto che la stessa entri in vigore dopo un periodo di sei mesi successivi alla sua adozione e pubblicazione sulla GUCE e sempre che, entro questo ulteriore arco temporale semestrale, non venga abrogata a seguito dell'intervenuta modifica delle condizioni che hanno fatto ritenere necessaria la sua adozione.

In caso di frodi, irregolarità, inosservanza delle norme di origine o indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa si può giungere ad una decisione di revoca temporanea delle preferenze, secondo la procedura d'urgenza, per tutti o alcuni dei prodotti originari del Paese beneficiario implicato: prima della sua adozione, però, la Commissione dell'Unione Europea è tenuta a pubblicare un avviso nella Gazzetta Ufficiale informandone il Paese interessato. Il

monitorate di reinserimento lavorativo dei detenuti (ad esempio, mediante formazione di cooperative di produzione e lavoro o simili)

periodo di revoca temporanea non può superare i sei mesi, eventualmente prorogabili.

Gli articoli da 22 a 28 del regolamento (UE) n. 978/2012 contengono disposizioni in materia di salvaguardia e sorveglianza.

In particolare, la clausola di salvaguardia trova applicazione al fine di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune allorché un prodotto originario di un Paese beneficiario crei gravi difficoltà o una concorrenza diretta con prodotti simili di produzione unionale. In tale ipotesi, *“qualora i produttori dell'Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria”*, su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome di tali produttori o di sua stessa iniziativa, la Commissione dell'Unione Europea può avviare un'inchiesta, della durata massima di 12 mesi, pubblicando un avviso nella Gazzetta Ufficiale entro 1 mese dal ricevimento della domanda.

Al termine dell'inchiesta, qualora ne ricorrano i presupposti, la Commissione può ristabilire l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune per un periodo massimo di 3 anni, periodo che può essere prorogato seppure solo in circostanze debitamente giustificate. La decisione di ripristino daziario entra in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione nella GUCE.

L'inutile decorso del termine di 12 mesi senza la pubblicazione della decisione conclusiva del procedimento equivale ad archiviazione dello stesso e qualora, nel corso della procedura, la Commissione abbia deliberato l'applicazione di misure preventive in forza delle quali è stata disposta la temporanea applicazione dei dazi, questi ultimi sono rimborsati (o se, anziché pagati, sono stati semplicemente garantiti, le garanzie così assunte sono svincolate dalle Autorità Doganali degli Stati membri).

Per quanto riguarda i settori dell'agricoltura e della pesca, l'art. 32 del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede apposite misure di salvaguardia: in particolare, i prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune (in sostanza, tutti i prodotti PAC) originari dei Paesi beneficiari possono essere fatti oggetto di uno speciale

meccanismo di sorveglianza diretto ad evitare turbolenze nei mercati dell'Unione Europea.

In tale ipotesi, la Commissione dell'Unione Europea - di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca - può decidere se applicare questo meccanismo e su quali prodotti.

3.1.B. Gli aspetti generali della disciplina doganale in materia di preferenze generalizzate.

Ai sensi dell'art. 56 § 2 del CDU, *“la tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti: ...e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori no facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori”* prescrivendo, al successivo § 3, che *“quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al § 2 lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice”*.

Questo articolo contiene, in uno, due principi di fondamentale importanza per quanto andremo di seguito ad esaminare, ossia che il trattamento tariffario preferenziale:

- ✓ in primo luogo, viene applicato in luogo di quello ordinario e solo a seguito di specifica richiesta del dichiarante;
- ✓ in secondo luogo, può essere concesso anche retroattivamente a patto che siano rispettate le specifiche condizioni e termini previsti sia dalla disciplina tariffaria preferenziale sia, in generale, dal CDU e dalle sue fonti attuative.

L'applicazione ad una determinata merce del trattamento tariffario preferenziale (quale che esso sia) è vincolato alla prova della sua

origine preferenziale che, come è facilmente intuibile dal nome stesso, è una condizione simile ma non uguale a quella di origine comune e, nello specifico, consiste in un *plus* rispetto a quest'ultima, nel senso che un determinato prodotto può essere originario di uno specifico Paese in base alle regole dell'origine comune ma può non soddisfare le condizioni per poter essere considerato di origine preferenziale del medesimo Paese; al contrario, non è in alcun modo possibile che un bene o un prodotto possa essere originario di un Paese o territorio secondo le regole comuni e soddisfare i requisiti per poter essere considerato di origine preferenziale di altro Paese o territorio.

Tale principio è contenuto nell'art. 64 § 1 del C.D.U. a mente del quale *“per beneficiare delle misure di cui all'art. 56 § 2 lettere d) o e) o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale”* previste nei successivi paragrafi del medesimo articolo in forza dei quali:

- 1) per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi conclusi fra l'Unione Europea ed i Paesi “accordisti”, le norme in forza delle quali determinare l'origine preferenziale sono contenute negli accordi stessi;
- 2) per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione Europea, in cui rientrano sia le preferenze del “sistema SPG” sia le “altre preferenze tariffarie concesse unilateralmente” dall'Unione, le regole in forza delle quali riconoscere o meno la condizione di origine preferenziale sono stabilite dalla Commissione dell'Unione Europea¹⁸ ma, come vedremo, pur sempre nel rispetto dei due principi cardine la cui esistenza è condizione per il suo riconoscimento: ossia il principio dell'intero ottenimento e quello della trasformazione sufficiente (vedi oltre);
- 3) per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi fra l'Unione Europea e le *enclave* di Ceuta e Melilla, le regole di origine applicabili sono quelle di cui all'allegato IX del protocollo di adesione del 1985;

¹⁸ E, infatti, sono attualmente contenute nel regolamento (UE) n. 2015/2446.

- 4) per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei Paesi e Territori d'Oltremare (c.d. PTOM), si applicano le norme di cui all'art. 203 del T.F.U.E..

La normativa doganale comunitaria di rango primario non contiene ulteriori disposizioni in tema di origine preferenziale, rinvilandone la disciplina:

- ✓ alla fonte delegata, per quanto concerne la determinazione delle regole di origine preferenziale (cfr. art. 65 del CDU);
- ✓ alla fonte esecutiva, per la determinazione delle modalità procedurali di applicazione e di riconoscimento della "deroga temporanea" (cfr. art. 66 del CDU).

3.1.C. Le regole di origine nel "sistema SPG": prodotti originari, prodotti trasformati e lavorazioni trascendenti.

Per quanto riguarda l'origine preferenziale nell'ambito del sistema SPG, la disciplina di dettaglio è contenuta negli articoli da 41 a 58 del RD-CDU e da 70 a 112 del RE-CDU.

La definizione di "cosa" debba essere considerato prodotto originario di un determinato Paese in tale sistema (di seguito si parlerà di "origine preferenziale SPG") è contenuta nell'art. 41 del RD-CDU che distingue fra:

1. i c.d. **prodotti interamente ottenuti**, di cui fanno parte (cfr. art. 44 del RE-CDU):
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

- g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina¹⁹, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

¹⁹ Ai sensi dell'art. 44 § 2 del RD-CDU, le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
 - che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

Come si nota, per quanto riguarda i prodotti della pesca e gli altri prodotti estratti dal mare (in cui non rientrano i prodotti del suolo e del sottosuolo marino) il legislatore comunitario ha individuato condizioni particolarmente stringenti al fine di poter considerare un prodotto quale avente origine preferenziale SPG di un determinato Paese in quanto deve trattarsi di prodotto pescato al di fuori delle sue acque territoriali ma non nelle acque territoriali di un altro Paese (salvo i casi di cumulo).

In tale caso, devono essere soddisfatte le specifiche condizioni concernenti la situazione proprietaria delle navi (pescherecci o navi officina) utilizzate per la pesca o la lavorazione del prodotto, e ciò al fine di garantire che le agevolazioni *de quibus* siano riconosciute alle sole attività imprenditoriali realmente stabilite nel Paese beneficiario e che conseguentemente concorrano in modo effettivo al suo sviluppo socio economico.

Il prodotto della pesca o il prodotto biologico estratto da una porzione di mare facente parte del mare territoriale di uno Stato costiero diverso dal Paese beneficiario non potrà, all'evidenza, essere considerato originario di quest'ultimo salvo il caso in cui sia successivamente lavorato o trasformato in stabilimenti "a terra" ed insistenti nel territorio del Paese beneficiario steso.

- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo²⁰;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l);
2. i prodotti, ottenuti in tale paese, in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che questi ultimi abbiano subito lavorazioni o

Allo stesso modo, avendo il legislatore comunitario fatto riferimento al concetto di acque non territoriali, nessuna valenza o incidenza sull'origine preferenziale SPG ha il fatto che il prodotto sia stato pescato all'interno della Zona Economica Esclusiva (ZEE) istituita da uno Stato costiero diverso dal Paese beneficiario.

²⁰ E' da notare che alla lett. a), sono citati i "prodotti minerali ... del fondo marino" mentre invece, nella successiva lett. l), sono indicati i "prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali purché esso [il Paese beneficiario, n.d.r.] abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo".

Dovendosi escludere la possibilità che il legislatore comunitario abbia disciplinato due volte ed in modo non perfettamente coincidente lo stesso argomento, si deve concludere che la lett. a) può trovare applicazione ai soli prodotti minerali estratti dal fondo marino sito all'interno del perimetro delle acque territoriali, come previsto dall'art. 42 § 2 del RD-CDU (*"Il termine Paese beneficiari comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale Paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982)"*). Viceversa, per tutti i prodotti diversi da quelli della pesca marittima e da altri prodotti biologici e comunque diversi dai minerali, trova applicazione la lett. l) che ne riconosce la condizione di origine preferenziale anche al di là dei limiti del mare territoriale del Paese beneficiario purché il punto di estrazione si trovi all'interno di una zona in cui *"lo stesso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo"*, ossia a condizione che il punto di estrazione si trovi ricompreso nella porzione di piattaforma continentale il cui sfruttamento esclusivo è stato rivendicato dal Paese beneficiario (Stato costiero) come suo proprio ed esclusivo.

trasformazioni sufficienti (c.d. **prodotti trasformati**) ai sensi dell'art. 45 del RD-CDU.

A differenza di quanto abbiamo in precedenza potuto vedere per l'origine comune, in caso di origine preferenziale SPG è lo stesso legislatore comunitario ad individuare – con lo strumento regolamentare - le lavorazioni e trasformazioni puntuali a cui devono essere sottoposti i prodotti non originari al fine di poter acquisire l'origine preferenziale di un determinato Paese beneficiario.

Il citato art. 45 § 1 del RD-CDU, infatti, stabilisce che *"...i prodotti non interamente ottenuti nel Paese beneficiario ... sono considerati beneficiari di tale Paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'allegato 22-03"*. Da ciò consegue, con palmare evidenza e salvi i casi di cumulo che a breve esamineremo, che solo il soddisfacimento delle condizioni indicate nel citato allegato 22-03 del RD-CDU (vgs. **appendice 3**) consente l'acquisizione dell'origine preferenziale SPG ad un determinato prodotto derivante dalla lavorazione o trasformazione di materiali non originari.

E' di grande importanza anche la regola contenuta nell'art. 45 § 2 del RD-CDU per la quale *"se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione"*: ciò significa, in sostanza, che se un prodotto non originario subisce, nel Paese beneficiario, una prima trasformazione che è da sola sufficiente a conferirgli l'origine preferenziale SPG di quel Paese e viene successivamente impiegato (come materia prima o semilavorato) per la produzione di un diverso bene o sottoposto ad una ulteriore operazione di trasformazione, in questo caso esso deve essere considerato alla stregua di un prodotto già originario del Paese beneficiario ai fini

dell'applicazione delle particolari regole di origine previste nell'allegato 22-03.

Questo, nello specifico, è costituito da un elenco (Parte II di esso) in cui sono riportate le norme di origine (c.d. "**regole di origine preferenziale SPG**") per tutti i prodotti astrattamente ammissibili al beneficio anche se, è bene precisarlo fin d'ora, il semplice fatto che per un determinato prodotto siano indicate tali regole non significa necessariamente che l'agevolazione tariffaria sia effettivamente applicabile posto che, come abbiamo visto, l'elenco dei prodotti soggetti alle preferenze SPG così come il loro campo di applicazione e le relative esclusioni sono disciplinate "a monte" dal regolamento (UE) n. 978/2012.

Secondo quanto previsto dall'allegato 22-03, le condizioni ricorrendo le quali un prodotto trasformato può essere considerato di origine preferenziale SPG sono di quattro tipi diversi, in quanto:

- ✓ attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- ✓ a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- ✓ deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- ✓ la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

L'elenco contenuto nella Parte II dell'allegato è composto da una tabella articolata in diverse colonne, secondo lo schema seguente:

PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)

Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto (ossia quello risultante a seguito della lavorazione o trasformazione), in particolare:

- ✓ la colonna 1 ne indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzata nel sistema armonizzato per la sua classificazione;
- ✓ la colonna 2 riporta la descrizione testuale della merce usata in detto sistema per tale voce o capitolo.

Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2 corrispondono una o più regole di origine nella colonna 3 ("operazioni che conferiscono il carattere originario") che si applicano soltanto ai materiali non originari. Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate dalla congiunzione "o", i prodotti non originari possono essere assoggettati ad una delle due lavorazioni, a scelta dell'esportatore.

Se la voce indicata nella colonna 1 è preceduta da "ex", la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2. Ad esempio, per il capitolo 3 sono previste, fra le altre, le seguenti regole di origine:

ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Ebbene, l'indicazione nella colonna 1 della dicitura "ex capitolo 3" comporta che la regola di origine della colonna 3 sia applicabile ai soli "pesci e crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici" e non alle sottovoci del capitolo 3 per le quali esistono regole di origine autonome e separate.

Se, invece, nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

Si vedano al riguardo, le sottovoci 1505,1506 e 1520 per le quali, come risulta dall'immagine sotto riportata, la regola di origine è identica.

1505, 1506 e 1520	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
-------------------	---	---

In linea generale, le regole di origine indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i Paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 (regime generale SPG).

Tuttavia per alcuni prodotti originari di Paesi beneficiari del regime SPG-PLUS²¹, trova applicazione una regola di origine meno rigorosa; in questi casi, la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne:

- ✓ nella sottocolonna 3.a) è riportata la regola di origine applicabile ai Paesi beneficiari meno sviluppati ammessi al regime SPG PLUS;
- ✓ nella sottocolonna 3.b) è invece descritta la regola di origine applicabile a tutti gli altri Paesi beneficiari e alle esportazioni dall'Unione europea verso uno di essi ai fini del cumulo bilaterale.

Si esamini al riguardo, a mero titolo di esempio, la regola prevista per il Triossido di zolfo ex 2811:

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 2811	Triossido di zolfo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nell'applicazione delle regole di origine preferenziale SPG sono previste alcune **soglie di tolleranza** in modo tale da evitare che l'applicazione in modo rigoroso delle stesse determini conseguenze negative sottraendo all'applicazione del beneficio tariffario prodotti nella cui lavorazione o

²¹ Vedi supra.

trasformazione i Paesi beneficiari sono intervenuti in modo effettivo e pregnante.

E' a tale riguardo previsto (cfr. art. 48 § 1 del RD-CDU) che i materiali non originari²² – di cui non sarebbe ammesso l'utilizzo al di fuori delle previsioni di cui all'allegato 22-03 – possono pur sempre essere impiegati ai fini della fabbricazione di un determinato prodotto allorché il loro valore totale o peso netto accertato non sia superiore:

- ✓ al 15 % del peso del prodotto, per quelli compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti trasformati della pesca di cui al capitolo 16;
- ✓ al 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

In ogni caso, l'applicazione di tali soglie di tolleranza non può determinare "alcun superamento delle percentuali relative ai materiali non originari previste nelle norme stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-03" (cfr. art. 48 § 2 del RD-CDU): ciò significa, in sostanza, che per i prodotti classificabili nelle voci per le quali l'allegato 22-03 prevede in modo puntuale determinate soglie di tolleranza, qualora queste siano inferiori alla soglia del 15% sopra vista, quest'ultima non potrà essere utilizzata restando applicabile la previsione del citato allegato. La nota 6.1 di questo prevede che *"se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto"*

²² Per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce (cfr. art. 37 § 1 n. 15 del RD-CDU).

che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati"; tale soglia di tolleranza, però, non si applica a tutti i prodotti suscettibili di trattamento preferenziale SPG ma solo ai prodotti misti nella cui composizione rientrano due o più "materiali tessili di base"²³. In questi casi, tale percentuale di tolleranza specifica (come detto applicabile ai soli prodotti non tessili che contengono materie tessili di base non originarie) è aumentata:

- ✓ al 20% se si tratta di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", ma solo per tali filati;
- ✓ al 30% se si tratta di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", e – anche in questo caso – solo limitatamente a tale nastro.

²³ I materiali tessili di base sono i seguenti: seta; lana; peli grossolani peli fini crine di cavallo; cotone; carta e materiali per la fabbricazione della carta; lino; canapa; iuta ed altre fibre tessili liberiane; sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; cocco, abaca, ramié ed altre fibre tessili vegetali; filamenti sintetici; filamenti artificiali; filamenti conduttori elettrici; fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; fibre sintetiche in fiocco di poliestere; fibre sintetiche in fiocco di poliammide; fibre sintetiche in fiocco di poliaccrilonitrile; fibre sintetiche in fiocco di poliammide; fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene); fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); altre fibre sintetiche in fiocco; fibre artificiali in fiocco di viscosa; altre fibre artificiali in fiocco; filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; altri prodotti della voce 5605; fibre di vetro; fibre di metallo.

La successiva nota 7 prevede che, per i prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia ad essa, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la regola di origine preferenziale SPG indicata nella colonna 3, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto stesso.

Come abbiamo avuto modo di vedere quando abbiamo parlato dell'origine comune, anche per il "sistema SPG" il legislatore comunitario ha previsto un nutrito elenco di lavorazioni (c.d. **lavorazioni e trasformazioni insufficienti**) la cui effettuazione è *de iure* considerata inidonea a conferire l'origine preferenziale SPG al prodotto finito; fra l'altro, pure a seguito dell'intervenuta abrogazione della c.d. regola del trasporto diretto (ormai applicabile al solo "sistema delle altre preferenze unilaterali" concesse dall'Unione Europea²⁴), l'effettuazione di molte di tali lavorazioni determina il venir meno della condizione di origine preferenziale SPG del Paese beneficiario da cui il bene proviene ed in cui ha subito una trasformazione o lavorazione sufficiente, e ciò a causa della violazione della norma che prevede il divieto di manipolazione²⁵.

Ai sensi dell'art. 47 § 1 del RD-CDU, "fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45" le seguenti lavorazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

²⁴ "Le condizioni per il cumulo regionale d'origine sono state semplificate e rese meno stringenti con l'eliminazione della condizione del valore che esisteva in precedenza" (Nota prot. n. 151552RU del 25/11/2010 dell'Agenzia delle Dogane).

²⁵ Vedi oltre.

- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e pressatura di tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici²⁶ operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice²⁷ miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice²⁸ aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice²⁹ assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;

²⁶ Le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate

²⁷ Vedi nota 42.

²⁸ Vedi nota 42.

²⁹ Vedi nota 42.

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

Nondimeno, ed a differenza di quanto avviene per l'origine comune, *“nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ... si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un Paese beneficiario su quel prodotto”* (cfr. art. 47 § 3 del RD-CDU).

Potrebbe pertanto sembrare che se, per quanto riguarda l'origine comune, l'effettuazione di più lavorazioni insufficienti non sia mai idonea a modificare l'origine geografica del prodotto, per quanto riguarda il “sistema SPG” la contemporanea o susseguente effettuazione di più operazioni di tal genere possa, a talune condizioni, determinare l'origine preferenziale del prodotto.

In realtà, così non è; se, infatti, si legge attentamente l'allegato 22-03, si nota subito che - al punto 3.2 - prevede che *“in conformità all'articolo 47, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte. Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più significative è idonea a conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è”*.

Come anticipato poc'anzi, nel “sistema SPG” è stata ormai eliminata la c.d. regola del trasporto diretto che invece è rimasta in vigore nel “sistema delle altre preferenze unilaterali” concesse da parte dell'Unione Europea. Nel “sistema SPG” continua a trovare

applicazione la c.d. **regola del divieto di manipolazione** (cfr. art. 43 del RD-CDU), in forza della quale per poter fruire della preferenza de qua *"i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione Europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal Paese beneficiario di cui sono considerati originari"* e *"non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione"* prima di essere dichiarati per l'immissione libera pratica.

Come si evince dalla stessa definizione legislativa, solo due delle c.d. lavorazioni insufficienti non comportano, al ricorrere di alcune condizioni predeterminate dal legislatore comunitario, la violazione della regola del divieto di manipolazione.

Identiche previsioni si applicano anche in caso di prodotti esportati:

- ✓ dal territorio dell'Unione Europea e destinati ad un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;
- ✓ dalla Norvegia, dalla Svezia o dalla Turchia verso un Paese beneficiario nell'ambito del cumulo con uno di questi tre Stati;
- ✓ da un Paese facente parte di un gruppo regionale ad un altro Paese appartenente al medesimo gruppo regionale, nell'ambito del cumulo regionale o ultraregionale;
- ✓ da Paese facente parte del cumulo ampliato, nell'ambito delle previsioni del relativo accordo.

Le operazioni di magazzinaggio, in sé, sono lavorazioni insufficienti; per quanto qui specificamente interessa, esse non comportano la violazione della regola del divieto di manipolazione (e non dunque non fanno venire meno la condizione di origine preferenziale SPG della merce che ne è oggetto) allorché, nel corso del periodo di custodia, i prodotti rimangano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito (cfr. art. 43 § 3 del RD-CDU).

In linea generale, vige la presunzione di assenza di manipolazione con la conseguenza che, salvo qualora l'Autorità Doganale dello Stato membro in cui viene operata l'importazione abbia motivo di ritenere il contrario, la detta regola si intende rispettata. Qualora

necessario, tale Autorità ha facoltà richiedere al dichiarante di fornire la prova del rispetto della regola stessa (cfr. art. 43 § 5 del RD-CDU)³⁰.

Esaminate le non semplici disposizioni in forza delle quali un bene o un prodotto può essere considerato di origine preferenziale SPG (salvo i casi di cumulo, dei quali parleremo a breve), occorre ora individuare quale sia l'unità di riferimento a cui queste devono essere applicate. In generale, si deve prendere in considerazione lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato (cfr. art. 49 § 1 RD-CDU); in caso di spedizioni composte di un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, l'indagine deve essere invece condotta a livello di ogni singola unità di prodotto (cfr. art. 49 § 2 RD-CDU) con la conseguenza che è possibile che solo ad alcuni di essi possa essere riconosciuta l'origine preferenziale SPG di un determinato Paese beneficiario.

Per quanto concerne gli **accessori, pezzi di ricambio ed utensili**, , qualora questi siano contemporaneamente (cfr. art. 50 del RD-CDU):

- ✓ consegnati unitamente all'attrezzatura, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui costituiscono il normale equipaggiamento;
- ✓ compresi nel suo valore franco fabbrica;

devono essere considerati come un tutt'uno con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo del quale, pertanto, mutuano l'eventuale origine preferenziale SPG.

E' importante notare che qui non è prevista alcuna specifica disciplina per quanto riguarda i ricambi essenziali come definiti dall'art. 35 § 3 del CDU seppure in relazione all'origine comune, con la conseguenza che a questi può essere riconosciuta l'origine preferenziale SPG nel solo caso in cui soddisfino loro stessi le

³⁰ Tale prova può essere presentata in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

ordinarie regole di cui all'art. 44 (in caso di prodotti originari) o 45 del RD-CDU e di cui all'allegato 22-03 dello stesso in caso di prodotti trasformati o lavorati.

Per quanto riguarda gli **assortimenti** (come definiti dalla regola generale 3.b del sistema armonizzato), questi si considerano di origine preferenziale SPG di un determinato Paese solo se tutti i prodotti di cui si compongono soddisfano le relative regole; tuttavia, un assortimento "misto", ossia composto di prodotti originari e non originari, è considerato soddisfare le condizioni di origine preferenziale SPG nel caso in cui il valore dei prodotti non originari di cui esso si compone non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento (cfr. art. 51 del RD-CDU).

Per quanto concerne gli **imballaggi**, nel caso in cui debbano essere considerati un tutt'uno con il prodotto oggetto di classificazione ai sensi di quanto previsto dalla regola 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, il loro valore deve essere preso in considerazione al fine di verificare il rispetto della regola di origine SPG e dunque per stabilire l'origine del prodotto finito.

In ultimo, come abbiamo già avuto modo di vedere in relazione all'origine comune, per stabilire il rispetto delle regole di origine preferenziale SPG non devono essere presi in considerazione l'origine dell'energia e del combustibile, degli impianti e delle attrezzature e delle macchine utensili utilizzate nel corso del processo di fabbricazione né, tantomeno, l'origine dei materiali che non entrano e che non sono destinati ad entrare nella composizione finale del prodotto (i c.d. "materiali di consumo"), secondo quanto previsto dall'art. 52 RD-CDU.

3.1.D. I cumuli geografici: una deroga alle regole generali di origine del “sistema SPG”.

Nel sistema SPG, l'origine preferenziale – in caso di prodotti trasformati – può anche conseguire a lavorazioni che vengono poste in essere non all'interno di un singolo Paese beneficiario, ma di più Paesi beneficiari o in parte nell'Unione Europea (o in Norvegia, Svizzera o Turchia) ed in parte nei Paesi beneficiari, purché questi si trovino in particolari condizioni gli uni rispetto agli altri.

Abbiamo già detto che le lavorazioni previste dall'allegato 22-03 sono ex se idonee a conferire l'origine preferenziale SPG mentre, invece, quelle “insufficienti” elencate nell'art. 47 del RD-CDU non sono mai idonee a tale scopo.

Le due lavorazioni (sufficienti ed insufficienti) non sono, però, esattamente speculari le une alle altre, nel senso che esiste uno iato – talvolta notevole – fra il limite massimo di una lavorazione insufficiente ed il limite minimo di una lavorazione sufficiente ai fini del riconoscimento della condizione di origine preferenziale.

Ebbene, tutte le lavorazioni che si collocano in questo “limbo” (e che verranno di seguito definite come “**lavorazioni trascendenti**”) possono determinare il conseguimento dell'origine preferenziale SPG di un determinato Paese beneficiario qualora i prodotti ed i beni che ne sono oggetto provengono da un altro Paese beneficiario o uno Stato membro dell'Unione Europea (o in Norvegia, Svizzera o Turchia) con cui il Paese in cui viene effettuata la lavorazione trascendente sia legato da un particolare tipo di rapporto che, nel lessico doganale, viene definito **cumulo**.

La disciplina dei cumuli è, *in nuce*, contenuta nel CDU a mente del quale “*per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori ... la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale*” (cfr. art. 64 § 3 del CDU). La normativa di

dettaglio è invece, come sempre, contenuta nel RD-CDU il quale distingue le seguenti quattro tipologie di cumulo³¹:

1. il **cumulo bilaterale** definito (cfr. art. 37 § 1 n. 6 RD-CDU) come *“il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell’Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario”*.

In virtù di esso, i prodotti originari della Unione Europea possono essere considerati materiali originari di un Paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in quest’ultimo, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita *“trascenda le operazioni elencate all’art. 47 § 1”* ossia, in sostanza, sia una lavorazione trascendente (cfr. art. 53 § 1 del RD-CDU);

2. il **cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia** definito (cfr. art. 37 § 1 n. 7 RD-CDU) come *“il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell’Unione”*.

In virtù di esso, i prodotti originari di questi tre Paesi – ad esclusione di quelli rientranti nella PAC (classificati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato), per i quali le disposizioni in materia di cumulo non trovano applicazione – possono essere considerati originari di un Paese beneficiario a condizione che in questo abbiano subito una lavorazione trascendente (cfr. art. 54 RD-CDU);

3. il **cumulo regionale** definito (cfr. art. 37 § 1 n. 8 RD-CDU) come *“il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono*

³¹ Alcuni autori, invero, ne distinguono cinque ma – a parere di chi scrive – la quinta, il c.d. “cumulo ultraregionale” altro non è se non una specificazione del “cumulo regionale”

ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato”.

A differenza dei casi precedenti, non esiste un solo tipo di cumulo regionale; il legislatore delegato ne ha individuato ben quattro, articolati su base geografica e di cui fanno parte diversi paesi che, nel complesso, formano uno specifico “**gruppo**” (cfr. art. 37 § 1 n. 11 e 55 RD-CDU).

Ovviamente, uno stesso Paese non può fare parte di più gruppi e, conseguentemente, fruire di più cumuli di origine (ad eccezione del particolare caso, che andremo a breve a trattare, del cumulo ultraregionale).

Essendo quattro i cumuli regionali, sono quattro anche i gruppi regionali, che risultano – ad oggi – così composti:

- a) **gruppo I** o gruppo ASEAN (*Association of South East Asian Nations*, organizzazione politico-economica e culturale fondata nel 1967 con lo scopo di promuovere la collaborazione e l'assistenza reciproca fra gli Stati membri al fine di accelerare il progresso economico e la stabilità politica della regione), di cui fanno parte: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam³²;
- b) **gruppo II** di cui fanno parte: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
- c) **gruppo III** o gruppo SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) di cui fanno parte: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

³² E' da notare che dell'ASEAN fa parte, dal 2017, anche Timor Est il quale però non è ancora ricompreso nel gruppo I previsto dall'art. 55 del RD-CDU con la conseguenza che i prodotti originari di tale Paese non possono, ad oggi, essere utilizzati a fini di cumulo con l'Unione Europea da parte degli altri Paesi facenti parte dell'ASEAN o, meglio, se impiegati nel processo di produzione devono essere considerati alla stregua di “prodotti non originari” e, come tale, il prodotto finto può essere considerato di origine preferenziale SPG del Paese in cui è avvenuta la lavorazione o la trasformazione alla sola condizione che risultino soddisfatte le regole di origine di cui all'allegato 22-03 del RE-CDU.

- d) **gruppo IV** o gruppo MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) di cui fanno parte: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay³³.

Fra i Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale³⁴ il cumulo delle origini trova applicazione solo se:

- ✓ al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione Europea, per i Paesi partecipanti al cumulo non risultano temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 i benefici tariffati previsti nell'ambito del regime SPG;
- ✓ fra i Paesi interessati di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nell'ambito del sistema preferenziale SPG³⁵;
- ✓ i Paesi del gruppo si sono impegnati:
 - a osservare o a far osservare le pertinenti disposizioni del RD-CDU loro applicabili e;
 - a fornire la cooperazione amministrativa necessaria sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;e tali impegni sono stati debitamente comunicati alla Commissione dell'Unione Europea dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo

³³ Argentina, Uruguay, Brasile e Paraguay sono in realtà i quattro paesi che, nel 1991, con il Trattato di Asunción, hanno dato vita al MERCOSUR. A questi si sono poi associati Bolivia e Cile (dal 1996), il Venezuela (dal 2002), il Perù (dal 2003), la Colombia e l'Equador (dal 2004). Al momento, solo gli "Stati fondatori" del MERCOSUR fanno parte del gruppo IV.

³⁴ Il che significa che, in linea di principio e salvo quanto fra poco si dirà in relazione al cumulo ampliato, non è possibile considerare prodotti originari SPG quelli derivanti da lavorazioni trascendenti effettuate da uno dei Paesi parte di un gruppo a partire da prodotto originari di un Paese facente parte di un altro gruppo geografico.

³⁵ A tale riguardo, quando la regola che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo è determinata sulla base della regola di origine che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati direttamente verso l'Unione Europea.

comune che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Alcuni prodotti sono *de iure* esclusi dai benefici del cumulo geografico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 § 3 RD-CDU, infatti, **i beni indicati nell'allegato 22-04 (vgs. appendice 4) al regolamento sono esclusi da tale forma di beneficio qualora** ricorrano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- ✓ **la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i Paesi partecipanti al cumulo³⁶;**
- ✓ **i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione Europea.**

Se si esamina attentamente l'allegato 22-04, di cui qui di seguito viene riprodotta l'intestazione, si può notare come l'esclusione di talune particolari tipologie di merci non sia prevista per nessuno dei Paesi facenti parte del gruppo II né tantomeno, all'interno del gruppo III, per quelle originarie delle Maldive.

ALLEGATO 22-04

Prodotti esclusi dal cumulo regionale ⁽¹⁾ ⁽²⁾

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽²⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata	Designazione del prodotto			

³⁶ Condizione che si verifica nel caso in cui alcuni dei Paesi partecipanti al cumulo fruiscono del regime ordinario SPG ed altri, invece, del regime SPG-PLUS o del regime SPG-EBA.

Il cumulo delle origini fra Paesi dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguita nel Paese beneficiario:

- ✓ sia superiore rispetto a quelle ritenute insufficienti ai sensi dell'art. 47 § 1 del RD-CDU ossia, in sostanza, sia una lavorazione trascendente;
- ✓ qualora si tratti di prodotti tessili, trascenda le operazioni indicate nell'allegato 22-05 (**vgs. appendice 5**) del medesimo regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte:

- ✓ in caso di materiali sottoposti a una o più delle lavorazioni insufficienti descritte all'art. 47 § 1 lett. da b) a q) del RD-CDU, l'origine preferenziale SPG rimane incardinata in capo al Paese beneficiario (appartenente al medesimo gruppo regionale) cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari dei Paesi dello stesso gruppo³⁷;
- ✓ in caso di materiali esportati senza alcuna ulteriore lavorazione o trasformazione o assoggettati alle sole lavorazioni insufficienti di cui all'art. 47 § 1 lett. a) del RD-CDU³⁸, il bene mantiene l'origine preferenziale SPG del Paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate dalle autorità di detto Paese in cui i prodotti sono stati fabbricati³⁹.

³⁷ Facendo un esempio, se il prodotto esportato verso l'Unione Europea è una camicia composta da materie prime e lavorazioni poste in essere parte in Brasile (per un valore dei materiali pari al 55% del totale) ed in Argentina (per un valore dei materiali pari al 40% del totale) ed assoggettata in Uruguay ad operazioni di assemblaggio, apposizione marchi e confezionamento tali da apportare un valore di materiali pari al 5% del totale, all'atto dell'esportazione verso l'Unione Europea la camicia di cui si tratta deve essere considerata quale avente origine preferenziale SPG del Brasile.

³⁸ Operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio.

³⁹ Anche in questo caso, un esempio contribuisce a chiarire meglio la previsione normativa. Nel caso in cui il bene esportato verso la Unione Europea sia un prodotto di pasticceria secca fabbricato in Argentina

Come anticipato, il cumulo regionale è tendenzialmente di tipo "verticale", ossia può trovare applicazione solo fra i Paesi facenti parte di tale specifico gruppo regionale.

Ogni regola, però, nel diritto doganale, può avere la sua eccezione.

Ai sensi dell'art. 55 § 5 del RD-CDU, la Commissione dell'Unione Europea, a seguito di specifica richiesta proveniente dalle autorità di un Paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III (si tratta di paesi dell'Asia del Sud), può autorizzare il cumulo fra (tutti o alcuni dei) Paesi appartenenti a tali distinti gruppi (c.d. **cumulo ultraregionale**) a condizione che siano contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✓ al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione Europea, ai Paesi partecipanti al cumulo ultraregionale non sono stati temporaneamente revocati i benefici tariffari SPG ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012;
- ✓ fra tutti i Paesi dei gruppi regionali interessati si applicano le medesime regole di origine stabilite per il "sistema SPG"⁴⁰;
- ✓ i paesi del gruppo ultraregionale si sono impegnati:
 - a osservare o a far osservare le pertinenti disposizioni del RD-CDU loro applicabili e;
 - a fornire la cooperazione amministrativa necessaria sia nei confronti dell'Unione Europea che nelle loro relazioni reciproche;

mediante utilizzo di una materia prima (frumento) di origine brasiliana ed assoggettata in Uruguay, durante il periodo di magazzinaggio, ad operazioni di conservazione esclusivamente dirette ad evitarne l'ammaloramento, il prodotto di cui si tratta deve essere considerato di origine preferenziale SPG dell'Argentina dato che le lavorazioni qui condotte soddisfano le regole di origine di cui all'allegato 22-03 al RD-CDU.

⁴⁰ Quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

e tali impegni sono stati debitamente comunicati alla Commissione dell'Unione Europea dal segretariato dei gruppi regionali interessati o da un altro organismo comune che rappresenti tutti i membri dei gruppi in questione.

Il cumulo ultraregionale consente – a seguito pubblicazione del relativo provvedimento autorizzativo nella Serie C della GUCE⁴¹ - di considerare i materiali originari di uno o più Paesi appartenenti ad un gruppo regionale come materiali originari di uno o più Paesi dell'altro gruppo regionale alle stesse identiche condizioni appena sopra viste per i Paesi facenti parte di un solo gruppo regionale (cfr. art. 55 § 6 del RD-CDU).

Un ipotesi del tutto particolare di cumulo regionale si ha nel caso in cui si abbia una combinazione fra:

- ✓ il cumulo regionale da un lato;
- ✓ e, dall'altro, il cumulo bilaterale con l'Unione Europea o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, dall'altra.

E' il caso di beni originari o fabbricati nell'Unione Europea o in Norvegia, Svizzera o Turchia che vengono esportati verso uno dei Paesi facenti parte di un gruppo regionale ed ivi sottoposti a lavorazioni trascendenti⁴² per essere poi trasferiti in un altro Paese facente parte del medesimo gruppo regionale per essere sottoposti ad una ulteriore lavorazione che:

- ✓ sia superiore rispetto a quelle ritenute insufficienti ai sensi dell'art. 47 § 1 del RD-CDU, ossia una lavorazione trascendente;
- ✓ qualora si tratti di prodotti tessili, trascenda le operazioni indicate nell'allegato 22-05 del medesimo regolamento.

⁴¹ Tale atto indica la data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del cumulo ultraregionale, i Paesi che vi partecipano (e che possono anche essere solo alcuni di quelli facenti parte di ciascuno dei gruppi di regionali interessati) e, se del caso, i materiali a cui il cumulo si applica.

⁴² Si rammenti che, in tale ipotesi, le dette lavorazioni determinano l'acquisizione dell'origine preferenziale SPG del Paese in cui sono effettuate.

In questo caso (cfr. art. 57 del RD-CDU), il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese del gruppo regionale interessato, individuato secondo le disposizioni previste dall'art. 55 § 4 c. 1 e 2 o, se del caso, dell'art. 55 § 6 c. 1 e 2 del RD-CDU.

4. il “**cumulo ampliato**” definito (cfr. art. 37 § 1 n. 9 RD-CD) come *“il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato”*.

La normativa di dettaglio è contenuta nell'art. 56 del RD-CDU e consente la concessione, da parte della Commissione dell'Unione Europea, di tale cumulo alla ricorrenza delle seguenti condizioni⁴³:

- a) in primo luogo, i Paesi partecipanti devono essersi impegnati a osservare o far osservare le disposizioni contenute del RD-CDU in materia di origine preferenziale SPG nonché tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle correlate regole di origine ed a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurarne la corretta applicazione del “sistema SPG” sia nei confronti dell'Unione Europea che nelle loro relazioni reciproche;

⁴³ “Il cumulo esteso tra un paese beneficiario e un paese con cui l'Unione europea ha un accordo di libero scambio in vigore può inoltre essere concesso dalla Commissione a condizione che i paesi coinvolti nel cumulo si siano impegnati, tra l'altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con l'Unione europea che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario in questione” (Nota prot. n. 151552RU del 25/11/2010 dell'Agenzia delle Dogane).

b) inoltre, tale impegno deve essere stato comunicato alla Commissione dell'Unione Europea dalle autorità del Paese beneficiario interessato.

La richiesta di applicazione del cumulo ampliato, proveniente dal Paese beneficiario, deve elencare in modo puntuale i materiali per i quali il beneficio viene richiesto che, in ogni caso, non possono consistere nei beni di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato (in sostanza, non può aver ad oggetto le merci rientranti nella PAC).

Qualora il cumulo ampliato sia concesso:

- ✓ l'origine dei materiali esportati dal Paese accordista verso il Paese beneficiario e la prova documentale dell'origine sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio;
- ✓ l'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione Europea è determinata conformemente alle regole di origine preferenziale SPG stabilite dal RD-CDU.

Trattandosi pur sempre di una forma di cumulo geografico, non è necessario che i prodotti di cui si tratta abbiano subito nel Paese beneficiario una delle lavorazioni previste dall'allegato 22-03 del RD-CDU essendo, al contrario, sufficiente che le lavorazioni o trasformazioni ivi effettuate trascendano quelle insufficienti di cui all'art. 47 § 1 del RD-CDU. E' importante sottolineare che, in caso di cumulo ampliato, non è fatto alcun richiamo all'allegato 22-05 del RD-CDU e, pertanto, anche qualora i beni di cui si tratta siano prodotti tessili, l'unico riferimento dovrà essere fatto alle lavorazioni trascendenti sopra indicate.

3.1.E. La modalità di accertamento dell'origine nel "sistema SPG": dalla prova cartacea al censimento dei produttori nei Paesi beneficiari.

Fino all'entrata in vigore del nuovo CDU, la prova dell'origine preferenziale un determinato prodotto nel "sistema SPG" era costituita dal **certificato di origine preferenziale FORM-A**, rilasciato – all'atto di ciascuna esportazione dal Paese beneficiario – dalle competenti autorità di quest'ultimo; per spedizioni di valore complessivo inferiore o uguale ad € 6.000,00, tale prova poteva essere sostituita da una "**dichiarazione su fattura**" resa dallo speditore - secondo uno *specimen* predeterminato – ed apposta sulla fattura o su un qualsiasi altro documento commerciale di scorta alla merce.

Per i casi di cumulo bilaterale, la prova della previa origine dei prodotti inviati dal territorio dell'Unione Europea nel Paese beneficiario per essere colà sottoposti alle lavorazioni trascendenti era costituita dal certificato di circolazione EUR-1 o, in suo luogo e sempre per le spedizioni i valore complessivo inferiore o pari ad € 6.000,00, dalla "dichiarazione su fattura".

Tale sistema di prova documentale è, allo stato, ancora in vigore anche se presto destinato a sparire per essere integralmente sostituito da un nuovo e diverso sistema – il c.d. "**sistema REX**"⁴⁴,

⁴⁴ Istituito con la decisione di esecuzione (UE) n. 2016/578/UE della Commissione dell'11/04/2016 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell'Unione, pubblicata sulla GUCE n. 99L del 15/04/2016. Proprio in relazione al sistema REX, la decisione prevede la seguente tempistica di applicazione:

istituito dalla Commissione dell'Unione Europea per registrare gli esportatori autorizzati ad attestare l'origine delle merci e reso operativo dal 01/01/2017 (cfr. art. 80 § 1 del RE-CDU) - basato su una preventiva certificazione, da parte delle competenti autorità dei singoli Paesi beneficiari (così come, per i casi di cumulo bilaterale, dalle autorità di comunitarie), dei soggetti esportatori e rispeditori i quali potranno emettere direttamente – indipendentemente dal valore della merce spedita e senza l'intervento delle autorità del Paese stesso – la prova dell'origine preferenziale.

Un operatore economico censito all'intero del sistema REX è definito **esportatore registrato** (cfr. art. 37 § 1 n. 21 del RD-CDU) termine in cui, quindi, sono ricomprese tre distinte categorie di soggetti:

- ✓ gli esportatori stabiliti in un Paese beneficiario e registrati presso le autorità competenti questo ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema SPG verso l'Unione Europea o un altro Paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale;
- ✓ gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione Europea destinati ad essere utilizzati come materiali in un Paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale;
- ✓ i rispeditori di merci (c.d. "**rispeditori registrati**") stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di questo ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per la spedizione dei prodotti originari in altri punti all'interno del

*Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (*)	Data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici (*) = Data finale del periodo transitorio
1. Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'Unione. Il sistema sarà transeuropeo e comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti saranno inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017.	Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013	Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015	1.1.2017	1.1.2017

territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia.

La richiesta di registrazione, quale esportatore o rispeditore, può essere presentata (cfr. art. 40 del CDU) anche con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

L'assoluta importanza e la centralità del sistema REX, non solo per il sistema delle preferenze SPG ma – in generale – per qualsiasi sistema di preferenze riconosciuto dalla legislazione dall'Unione Europea, è rimarcata dall'art. 68 del RE-CDU (non a caso, rubricato "*Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito SPG dell'Unione*") in forza del quale, "*se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro*".

Dal momento della piena entrata in vigore del sistema REX, quindi, soltanto gli operatori economici registrati potranno emettere le prove di origine per attestare l'origine preferenziale dei beni esportati verso il territorio della Unione Europea; parimenti, solo gli esportatori o riesportatori comunitari censiti all'interno di tale sistema potranno rilasciare la prova di origine preferenziale per le merci esportate dal territorio dell'Unione Europea.

Tale previsione trova integrale applicazione solo dal 31/12/2017: fino a tale momento, anche gli esportatori non censiti nel sistema REX sono autorizzati a compilare la prova dell'origine preferenziale, ma solo a condizione che rivestano la qualifica di esportatori autorizzati nell'Unione Europea.

Indipendentemente da tale differimento temporale, ai sensi dell'art. 68 § 4 del RE-CDU i soggetti che non sono registrati nel sistema REX potranno continuare ad emettere la prova di origine preferenziale anche dopo il 01/01/2018 ma per le sole spedizioni il cui importo sia pari o inferiore ad € 6.000,00.

3.I.E.1 Le procedure destinate a facilitare il rilascio della prova di origine preferenziale: la dichiarazione del fornitore ed il certificato di informazione INF-4.

Prima di passare all'esame puntuale del sistema REX e delle modalità attraverso le quali può essere provata l'origine preferenziale SPG, si deve osservare che il RE-CDU prevede una particolare procedura volta proprio a "facilitare" il rilascio o la compilazione di tale prova.

L'esportazione di beni o prodotti dal territorio dell'Unione Europea, infatti, può essere effettuata da chiunque: sia da chi li ha interamente fabbricati (e che si presume a conoscenza di quale sia stato l'insieme delle lavorazioni e trasformazioni a cui sono stati sottoposti e di attestarne "in piena scienza e coscienza" l'eventuale origine preferenziale) sia da qualunque altro soggetto che è intervenuto nella catena commerciale, ossia che li ha acquistati dall'effettivo produttore o, addirittura, da un altro rivenditore.

E' evidente che, in queste ultime ipotesi, l'esportatore non ha alcuna conoscenza di quale sia stato il processo produttivo che ha portato alla fabbricazione del bene in via di esportazione verso un Paese beneficiario e, proprio per tale ragione, è comprensibile che possa avere più di una remora a richiedere, per esso, l'emissione del certificato di circolazione EUR-1 o redigere una "dichiarazione su fattura" idonea ad attestarne l'origine preferenziale SPG.

Per ovviare a tale non indifferente problema, ai sensi dell'art. 61 § 1 del RE-CDU il fornitore della merce può trasmettere all'esportatore o all'operatore le informazioni necessarie per determinarne il carattere originario preferenziale SPG, ai fini dell'applicazione della relativa normativa, redigendo – per ciascuna distinta spedizione -

una “**dichiarazione del fornitore**”⁴⁵ corredata dalla sua firma manoscritta (cfr. art. 63 § 3 RE-CDU); nel solo caso in cui tale dichiarazione sia resa con sistemi elettronici, la stessa può essere autenticata elettronicamente (in Italia, con apposizione della firma digitale) o – in luogo di tale autentica – può essere assistita da un suo impegno scritto con cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione che lo identifichi come tale (e dunque anche per quelle da lui eventualmente non redatte e delle quali sia all’oscuro), come se questa recasse la sua firma manoscritta.

Se il fornitore effettua frequenti invii di merce ad un esportatore o ad un operatore e può prevedere che tutte abbiano lo stesso carattere originario, in luogo di presentare separate dichiarazioni può presentarne una sola cumulativa: è questa la “**dichiarazione a lungo termine del fornitore**” (cfr. art. 62 §1 RE-CDU) la quale deve obbligatoriamente indicare:

- ✓ la data in cui è compilata (data di rilascio);
- ✓ la data di inizio del periodo (data di inizio) di sua validità, che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
- ✓ la data di termine del periodo (data di termine) di validità, che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

Trattandosi di una dichiarazione con efficacia perdurante nel tempo e destinata a “coprire” le forniture effettuate nel suo periodo temporale di validità, il fornitore deve informare immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione resa “*non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite o da fornire*” (cfr. art. 62 § 3 del RE-CDU) o, per usare un linguaggio più comprensibile, è tenuto ad avvisare il proprio cliente del fatto che i prodotti di volta in volta forniti non sono “coperti” dalla dichiarazione a lungo termine da lui in resa.

Il testo della dichiarazione del fornitore (“*dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale*”) è contenuto nell’allegato 22-15 del RE-CDU (**vgs. appendice 6**); il

⁴⁵ Che è cosa ben diversa dalla “dichiarazione su fattura” emessa all’esportatore e che costituisce essa stessa la prova dell’origine preferenziale del prodotto esportato nell’ambito del sistema SPG.

testo della dichiarazione a lungo termine del fornitore (*“dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale”*), invece, è contenuto nel successivo allegato 22-16 del RE-CDU (**vgs. appendice 7**).

E' però possibile che i prodotti di cui si tratta siano stati sottoposti, all'interno del territorio dell'Unione Europea, a lavorazioni o trasformazioni che hanno portato all'acquisizione della sola origine comune ma non di quella preferenziale: in questo caso, al momento dell'esportazione verso il territorio di un Paese beneficiario, l'esportatore potrà richiedere l'emissione del certificato di circolazione EUR-1 o redigere la *“dichiarazione su fattura”* solo dopo averli assoggettati ad ulteriori trasformazioni o lavorazioni idonee a fargli assumere il carattere originario preferenziale; in tali ipotesi, l'attestazione resa dal fornitore non potrà avere il medesimo contenuto di quella vista in precedenza dato che il prodotto da lui ceduto non soddisfa le regole dell'origine preferenziale SPG.

Ricorrendo tali casi, egli dovrà fare uso:

- ✓ della *“dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale”* il cui testo è riportato nell'allegato 22-17 del RE-CDU (**vgs. appendice 8**);
- ✓ ovvero della *“dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale”* il cui testo è riportato nell'allegato 22-18 del RE-CDU (**vgs. appendice 9**).

La dichiarazione del fornitore può essere sottoposta a controllo da parte dell'Autorità Doganale dello Stato membro in cui è presentata: tale controllo, però, non sarà mai fine a sé stesso né tantomeno diretto solo ad essa.

Abbiamo già detto che lo scopo per il quale tale attestazione viene emessa è quello di *“facilitare il rilascio o la compilazione della prova di origine”* e, quindi, è chiaro che il controllo deve avere come fine quello di accertare se la domanda di rilascio del certificato di circolazione EUR-1 o la *“dichiarazione su fattura”*, presentate dall'esportatore proprio sulla base delle informazioni ad esso trasmesse dal fornitore, siano veridiche; e – come evidente - per

acclarare tale circostanza, l'Autorità Doganale deve necessariamente sindacare anche il contenuto dell'attestazione resa "a monte" dal fornitore.

Tale controllo può essere effettuato con le modalità prescelte direttamente dall'Autorità Doganale la quale dovrà muoversi all'interno del perimetro normativo della legislazione dello Stato membro di appartenenza. Per quanto riguarda il nostro Paese, il controllo potrà essere effettuato su base esclusivamente documentale o mediante accesso presso locali produttivi ed eventualmente anche mediante acquisizione di informazioni da parte di persone che sappiano riferire circostanze utili ai fini di indagine.

In ogni caso, la normativa unionale prevede in modo specifico che l'Autorità Doganale possa chiedere all'esportatore o all'operatore di ottenere dal proprio fornitore un **certificato d'informazione INF-4** attestante l'esattezza e l'autenticità della dichiarazione da questi resa (cfr. art. 64 del RE-CDU): questo certificato è rilasciato dall'Autorità Doganale dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata resa (che normalmente coincide con quello in cui tale soggetto è stabilito o ha comunque un suo stabilimento produttivo con capacità giuridica o operativa autonoma), su espressa richiesta di quest'ultimo⁴⁶ mediante utilizzo dello *specimen* riportato nell'allegato 22-02 del RE-CDU (**vgs. appendice 10**).

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 38 del RD-CDU, le domande di rilascio del certificato d'informazione INF-4 possono essere avanzate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02 del RD-CDU (**vgs. appendice 11**), ossia contenere i seguenti dati ed informazioni:

- ✓ fornitore (nome, indirizzo completo, paese);
- ✓ destinatario (nome, indirizzo completo, paese);
- ✓ numeri delle fatture;
- ✓ numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci;
- ✓ massa lorda (kg) o altra unità di misura;
- ✓ dichiarazione del fornitore.

All'atto del suo rilascio, l'Autorità Doganale può richiedere al fornitore l'esibizione di tutte le prove del caso al fine di accertare la veridicità di quanto da lui attestato al proprio cliente.

Il certificato viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta e deve indicare l'esito dei controlli eventualmente effettuati dall'Autorità ossia, in buona sostanza, indicare se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica ed è stata effettivamente riscontrata.

Qualora l'esportatore non sia in grado di presentare il certificato di informazione INF-4 entro 120 giorni dalla richiesta dell'Autorità Doganale, quest'ultima (cfr. art. 65 § 1 del RE-CDU) può richiedere all'omologa Autorità dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l'origine dei prodotti; l'Autorità richiesta, in questo caso, può procedere a tutti i controlli e le verifiche che ritiene necessari, chiedendo elementi di prova al fornitore ed effettuando verifiche anche mediante accesso presso i locali produttivi.

L'esito di tali indagini viene trasmesso mediante utilizzo dello stesso *specimen* del certificato di informazione INF-4 entro il termine massimo di 150 giorni decorso inutilmente il quale l'Autorità Doganale del Paese di esportazione:

- ✓ annulla la prova di origine eventualmente redatta sulla base della dichiarazione del fornitore;
- ✓ o, qualora questa non sia stata mai rilasciata, ne rifiuta il rilascio.

Un'altra delle agevolazioni previste, in linea generale, per facilitare il rilascio della prova dell'origine preferenziale è disciplinata dall'art. 67 del RE-CDU a mente del quale, nel caso in cui l'Unione Europea abbia in essere un regime tariffario preferenziale con un Paese terzo (non necessariamente il sistema SPG, ma un qualunque tipo di regime tariffario preferenziale, anche derivante da accordo bilaterale) in base al quale la prova dell'origine deve essere resa sotto forma di "dichiarazione su fattura" o di dichiarazione di origine compilata da un esportatore, gli esportatori ed i rispeditori stabiliti nel territorio dell'Unione Europea possono chiedere il riconoscimento della loro posizione di **esportatore autorizzato**.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, viene loro attribuito un numero di autorizzazione doganale che deve essere obbligatoriamente riportato nelle "dichiarazioni su fattura" di volta in volta emesse.

Lo *specimen* della "dichiarazione su fattura" o della dichiarazione di origine che deve rendere l'esportatore è stabilito dai singoli protocolli in materia di origine contenuti negli accordi bilaterali o plurilaterali di cui l'Unione Europea è parte. In mancanza di puntuali indicazioni, deve essere corrispondente al testo previsto dall'allegato 22-13 al RE-CDU (**vgs. appendice 12**)⁴⁷.

Qui di seguito si riporta la sola versione italiana della dichiarazione in parola, specificando che la stessa può essere resa in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione Europea secondo i testi riportati dall'allegato richiamato: *"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n.]dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale"*

La presentazione della "dichiarazione su fattura" non è comunque preclusa agli operatori che non sono in possesso della qualifica di esportatore autorizzato: infatti, mentre questi ultimi possono redigere le dichiarazioni *de quibus* indipendentemente dal valore delle merci esportate, i primi possono farlo solo nei limiti di valore previsti dalle specifiche disposizioni che regolamentano il regime preferenziale di volta in volta applicabile e, in caso di mancanza di previsioni (e, dunque, per il sistema SPG), entro il valore di € 6.000,00 per ciascuna spedizione di merce.

⁴⁷ In considerazione del fatto che il sistema SPG non è governato da un accordo bilaterale con il Paese beneficiario, è evidente che per quanto concerne la disciplina di questo trova diretta applicazione il solo allegato 22-13 appena citato

3.1.E.2 Modalità di emissione delle prove di origine nel “sistema SPG” nel corso del periodo transitorio.

Fino alla definitiva entrata in vigore del sistema REX, le procedure per il rilascio della prova dell'origine preferenziale SPG sono disciplinate dagli art. 74 e ss. del RE-CDU che prevedono:

1. il rilascio del **certificato di origine FORM-A**, emesso dalle competenti autorità del Paese beneficiario a seguito della richiesta scritta presentata dall'esportatore o da un suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato stesso ossia – nella sostanza – che soddisfano le condizioni per poter essere considerati di origine preferenziale SPG (cfr. art. 74 § 1 del RE-CDU).

Gli *specimen* del certificato di origine FORM-A così come le sue caratteristiche tipografiche sono indicati nell'allegato 22-08 del RE-CDU (**vgs. appendice 13**); gli *specimen* sono due, uno in lingua inglese e l'altro in lingua francese, e sono entrambi corredata - nella parte posteriore - dalle note di redazione le quali, però, possono anche essere redatte in altri idiomi⁴⁸.

⁴⁸ Il formato del certificato è di 210 × 297 mm (in sostanza, ha la stessa dimensione di un normale fogli A4), con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più e deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici; lo stesso deve essere costituito da carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m².

Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. Esso deve essere redatto in lingua inglese e, se scritto a mano, in stampatello. Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato non devono essere compilate obbligatoriamente; la casella n. 12 reca la dicitura «Unione» o il nome di uno degli Stati membri.

La data di rilascio del certificato è indicata nella casella n. 11 e **la firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti**

Il certificato di origine FORM-A deve essere messo a disposizione del richiedente, da parte delle autorità competenti del Paese beneficiario, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata; esso, quindi, viene rilasciato – nella normalità dei casi – contestualmente alla dichiarazione di esportazione o, comunque, anteriormente alla spedizione della merce.

Può essere emesso successivamente all'esportazione dei prodotti a cui si riferisce (c.d. **rilascio a posteriori**) solo al ricorrere di tre specifiche condizioni, alternative le une rispetto alle altre (cfr. art. 74 § 3 del RE-CDU):

- ✓ se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
- ✓ se è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato FORM-A è stato originariamente rilasciato dalle stesse, ma non è stato accettato all'importazione dall'Autorità Doganale dello Stato membro per motivi tecnici;
- ✓ la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione.

L'emissione a posteriori del certificato di origine FORM-A è possibile solo a seguito dell'attenta verifica della corrispondenza delle indicazioni contenute nella sua domanda di rilascio con quelle riportate nel fascicolo dell'esportazione corrispondente e sempre a condizione che non sia stato già rilasciato, in relazione ai medesimi prodotti, alcun certificato FORM-A non respinto per motivi tecnici dallo Stato membro in cui è stato presentato⁴⁹.

preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, **sono manoscritte** (cfr. art. 73 § 6 del RE-CDU).

⁴⁹ Nulla, almeno in via teorica, vieta di respingere per motivi tecnici anche il certificato di origine FORM-A emesso dall'autorità competente a seguito

In questi casi, il certificato di origine FORM-A riporta, nella casella 4, la dicitura "**Issued Retrospectively**" o "**Delivré à posteriori**" o "**Emitido a posteriori**".

E' ben possibile che, una volta emesso, il certificato vada smarrito o distrutto o sia oggetto di furto: in tali casi (cfr. art. 74 § 4 del RE-CDU) l'esportatore può chiedere alle autorità emittenti il rilascio di un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso; tale nuovo certificato deve recare, nella casella 4, la dicitura "**Duplicate**", "**Duplicata**" o "**Duplicado**", la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale ed ha effetto a decorrere dalla data dell'originale;

2. la presentazione di una "**dichiarazione su fattura**" che può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un Paese beneficiario ma solo per spedizioni di prodotti originari il cui valore complessivo non superi € 6.000,00 (cfr. art. 75 § 1 del RE-CDU).

A pena di nullità, tale dichiarazione deve essere redatta per ogni singola spedizione con la conseguenza che non possono essere redatte (né tantomeno essere utilizzate ai fini delle preferenze tariffarie) dichiarazioni aventi ad oggetto più spedizioni.

E' opportuno osservare che mentre la possibilità di rilascio del certificato di origine FORM-A è prevista per tutti i Paesi che

del respingimento, per identici motivi, del certificato dalla stessa in precedenza rilasciato.

Sul punto, però, occorre richiamare la recente Corte Cass., Sez. V, n. 5997 del 08/03/2017 (ud. 15/02/2017) che ha così deciso: "*Vale il seguente principio: in tema di dazi all'importazione, nel sistema delle preferenze generalizzate delineato dagli artt. 66 ss. reg. (CEE) n. 2454/93, applicabile ratione temporis, il certificato d'origine della merce rilasciato a posteriori dall'autorità del Paese di esportazione dopo il rilascio di un primo certificato inidoneo non può essere respinto unilateralmente dall'autorità del Paese di importazione ai fini del recupero del dazio pieno, essendo necessario che quest'ultima attivi la procedura cooperativa disciplinata dall'art. 95, anche a tutela del soggetto esportatore per l'eventualità di errori di rilascio del certificato a lui non imputabili*".

sono effettivi ed attuali beneficiari delle preferenze tariffarie SPG, la possibilità di rilascio della “dichiarazione su fattura” da parte degli esportatori ivi operanti è prevista solo a condizione che il protocollo di cooperazione amministrativa in materia di origine con tale specifico Paese beneficiario “copra” anche questa particolare procedura: in mancanza di tale presupposto, le dichiarazioni rese devono essere considerate *tamquam non esset* e, conseguentemente, non possono essere in alcun modo invocate per ottenere l'applicazione del trattamento preferenziale all'atto dell'importazione nel territorio doganale della dell'Unione Europea.

L'esportatore che compila la “dichiarazione su fattura” deve essere in grado di poter presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità del Paese di esportazione, tutti i documenti necessari per provare l'effettivo carattere originario SPG dei prodotti spediti verso il territorio dell'Unione (cfr. art. 75 § 2 del RE-CDU).

Il testo della dichiarazione, che deve essere compilata obbligatoriamente a macchina o a mano in carattere stampatello (in lingua francese, inglese o spagnola):

- ✓ sulla fattura;
- ✓ o sulla bolletta di consegna;
- ✓ o su qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la merce;

e deve recare la firma manoscritta dell'esportatore, è riportato nell'allegato 22-09 del RE-CDU (**vgs. appendice 14**).

Nel caso in cui l'origine preferenziale SPG sia acquisita in applicazione di una delle forme di cumulo previste dagli artt. 53 e ss. del RD-CDU, di tale circostanza deve essere data debita notizia nella “dichiarazione su fattura” con una delle seguenti diciture, varianti a seconda della versione linguistica utilizzata:

- ✓ “*EU cumulation*”, “*Norway cumulation*”, “*Switzerland cumulation*”, “*Turkey cumulation*”, “*regional cumulation*”, “*extended cumulation with country x*”

- ✓ “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “cumul regional”, “cumul étendu avec le pays x”
- ✓ “Acumulación UE”, “Acumulación Noruegà”
“Acumulación Suizà” “Acumulación Turquía”
“Acumulación regional”, “Acumulación ampliada con en país x”.

E' da notare che, mentre il certificato di origine FORM-A (ad eccezione del certificato sostitutivo, che fra poco esamineremo) può essere emesso solo dalle autorità del Paese beneficiario e mai da quelle degli Stati membri dell'Unione Europea, la “dichiarazione su fattura” può essere redatta anche dagli esportatori dell'Unione Europea per fare constare il carattere originario preferenziale comunitario dei prodotti esportati, nell'ambito del cumulo bilaterale di cui all'art. 53 del RD-CDU, verso i Paesi beneficiari del sistema SPG.

Per facilitare l'emissione di tale prova di origine, le Autorità Doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel loro territorio, che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell'Unione Europea, a compilare “dichiarazioni su fattura”, anche per spedizioni il cui valore sia superiore al limite di € 6.000,00 sopra visto, qualora questi offra ogni garanzia a che esse possano verificare:

- ✓ il carattere originario dei prodotti; e
- ✓ l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

E' questa la figura, che abbiamo già in precedenza vista, dell'esportatore autorizzato a cui viene rilasciato uno specifico codice identificativo (cfr. art. 77 § 5 del RE-CDU) che deve essere di volta in volta riportato nella dichiarazione.

Qualora tale soggetto sia stato addirittura autorizzato a non apporre la firma manoscritta in calce alle “dichiarazioni su fattura”, le stesse saranno valide anche in caso di sua mancanza⁵⁰.

⁵⁰ L'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegna alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli

Una volta rilasciati i certificati di origine FORM-A o redatta la “dichiarazione su fattura”, questi devono essere “utilizzati” entro un termine temporale ben determinato: devono essere **presentati entro 10 mesi dal rilascio** all’Autorità Doganale dello Stato membro di importazione, conformemente alle procedure relative alla dichiarazione in dogana (art. 94 del RE-CDU). Possono essere presentate anche successivamente allo scadere di tale termine allorché:

- ✓ prima della loro scadenza, i prodotti siano stati presentati in Dogana (cfr. art. 94 § 2 c. 3 del RE-CDU ed art. 139 del CDU);
- ✓ anche in carenza della presentazione tempestiva in Dogana, qualora ricorrano circostanze eccezionali (cfr. art. 94 § 2 c. 2 del RE-CDU).

La differenza fondamentale rispetto al caso precedente è che, mentre lì la prova di origine preferenziale deve essere accettata dall’Autorità Doganale a condizione che la parte dimostri l’avvenuta presentazione entro il termine di 10 mesi della merce in dogana, qui – invece – l’accettazione è frutto di una decisione discrezionale dell’Amministrazione condizionata alla positiva dimostrazione, da parte dell’importatore, della sussistenza di “circostanze eccezionali”.

Accade sovente che il certificato di origine FORM-A o la “dichiarazione su fattura” contengano:

- ✓ **indicazioni che non corrispondono esattamente a quelle riportate nei documenti commerciali della spedizione** destinati ad essere presentati all’Autorità Doganale dello Stato membro in cui viene effettuata l’importazione.

Tali difformità non sono da sole idonee a cagionare l’invalidità della prova di origine allorché sia positivamente accertato – e l’onere della prova è chiaramente a carico dell’importatore – che il certificato o la dichiarazione corrispondono effettivamente ai prodotti presentati (cfr. art 98 § 1 del RE-CDU).

assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma manoscritta (cfr. art. 77 § 7 del RE-CDU)

In buona sostanza, l'ordinamento privilegia la valutazione della corrispondenza della prova di origine con la merce effettivamente importata piuttosto (come ovvio) della sterile corrispondenza fra la prima e la documentazione commerciale che scorta la spedizione;

- ✓ **errori formali evidenti**, ed in tal caso non possono essere respinte qualora tali errori siano tali da non destare alcun dubbio sulla correttezza delle altre indicazioni in esse riportate (cfr. art 98 § 2 del RE- CDU).

Esempio tipico è costituito dall'errata indicazione, in sede di certificato di origine FORM-A, di un codice prodotto non corrispondente a quello presente sulla merce ma con corretta descrizione commerciale della stessa e della sua voce doganale, qualora richiesta ai fini dell'applicazione della regola d'origine.

Un'altra ipotesi di errore formale evidente è costituito dall'errata indicazione, nella casella 8 del certificato FORM-A, in caso di prodotti trasformati⁵¹, di una voce doganale non corrispondente a quella del prodotto correttamente descritto nella casella 7: essendo evidente l'errore, qualora per le due voci doganali (quella indicata e quella di corretta ascrizione) la regola di origine sia uguale, si può ritenere che la non corretta indicazione della voce costituisca un "errore formale evidente" e che, di conseguenza, il certificato di origine FORM-A non possa essere respinto.

Come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, un prodotto soddisfa le condizioni per poter essere considerato di origine preferenziale SPG di un determinato Paese beneficiario qualora:

- ✓ sia di questo originario o vi abbia subito le lavorazioni e trasformazioni previste dall'allegato 22-03 del RD-CDU;

⁵¹ Nella casella 8, può essere indicata la lettera "**P**" in caso di prodotti interamente ottenuti e la lettera "**W**" in caso di prodotti sufficientemente trasformati; in quest'ultimo caso, devono essere indicati anche la voce di classificazione del prodotto (in sostanza, le prime quattro cifre) secondo la classificazione del Sistema Armonizzato.

- ✓ ovvero si tratti di un prodotto a cui si applica uno dei cumuli previsti dagli articoli da 53 a 56 del RD-CDU, ed abbia ivi subito lavorazioni o trasformazioni trascendenti quelle considerate insufficienti ai sensi dell'art. 47 § 1 o - in caso di prodotti tessili e per i soli casi di "cumulo geografico" di cui all'artt. 55 - quelle elencate nell'allegato 22-05 del RD-CDU.

A tale riguardo, è da ricordare che sono in ogni caso esclusi dal beneficio del cumulo (salvo il caso del cumulo bilaterale) i prodotti della PAC di cui alle voci da 1 a 24 del sistema armonizzato.

In tutti i casi di applicazione del cumulo, le autorità competenti del Paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine FORM-A per prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un altro Paese ammesso cumulo, si fondano:

- ✓ in caso di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e costituita o dal **certificato di circolazione EUR-1** o dalla "dichiarazione su fattura" conforme allo *specimen* riportato nell'allegato 22-09.

Della "dichiarazione su fattura" abbiamo appena parlato nel paragrafo precedente e dunque non si ritiene necessario ritornare sull'argomento.

Per quanto concerne, invece, il certificato di circolazione EUR-1, il relativo *specimen* così come quello della correlata domanda di rilascio sono contenuti nell'allegato 22-10 del RE-CDU (**vgs. appendice 15**); per la sua emissione, vigono le medesime disposizioni già viste per il certificato di origine FORM-A (cfr. art. 77 § 3 del RE-CDU).

Allo scopo di distinguerlo dagli identici documenti probanti l'origine rilasciati nell'ambito del sistema delle altre preferenze tariffarie riconosciute unilateralmente dall'Unione Europea così come nell'ambito degli accordi bilaterali o multilaterali di cui questa fa parte, nella casella 2 del certificato devono essere riportate (a seconda della versione linguistica impiegata) le diciture:

- "GSP beneficiary countries" e "EU";
- "Pays bénéficiaires du SPG" e "UE";

- ✓ in caso di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dall'esportatore e rilasciata secondo le norme vigenti in uno di questi tre Paesi;
- ✓ in caso di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, ossia un certificato di origine FORM-A redatto secondo lo *specimen* di cui all'allegato 22-08 o una dichiarazione conforme al testo di cui allegato 22-09;
- ✓ in caso di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata conformemente all'accordo di libero scambio concluso tra l'Unione Europea e il paese interessato.

In tutti questi casi, il certificato di origine FORM-A emesso dalle autorità del Paese beneficiario all'atto della successiva spedizione del prodotto verso il territorio dell'Unione Europea deve obbligatoriamente riportare, nella casella 4, una delle seguenti diciture, variabile a seconda del caso e delle versioni linguistiche utilizzate:

- ✓ *"EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Regional cumulation", "Extended cumulation with country x"*;
- ✓ *"Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Cumul régional", "Cumul étendu avec le pays x"*;
- ✓ *"Acumulación UE", "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía", "Acumulación regional", "Acumulación ampliada con el país x"*.

E' possibile che, una volta presentati in dogana nel territorio dell'Unione Europea, i prodotti originari del Paese beneficiario non vengano immediatamente vincolati al regime dell'importazione ma siano, invece, frazionati in più spedizioni da inoltrare separatamente a diversi destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione Europea o della Norvegia o della Svizzera⁵². In tale caso, su richiesta scritta del rispeditore, l'ufficio doganale presso cui la merce è stata presentata ritira il certificato di origine FORM-A o la "dichiarazione su fattura" originariamente rilasciati o redatti e li sostituisce con uno

⁵² Ma non della Turchia.

o più certificati di origine FORM-A sostitutivi (c.d. **certificato sostitutivo**) redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato 22-19 del RE-CDU (**vgs. appendice 16**) (cfr. art. 95 § 1 e 2 del RE-CDU).

In sostanza, l'Autorità Doganale dello Stato membro emette uno o più certificati di origine FORM-A (ed è l'unico caso di rilascio di tali certificati da parte delle Autorità Doganali unionali) riportanti:

- ✓ nella casella n. 1 il nome del riesportatore;
- ✓ nella casella n. 2, se richiesto, il nome del destinatario;
- ✓ nella casella n. 4 la dicitura "*Replacement certificate*" o "*Certificat de remplacement*" e la data di rilascio della prova di origine iniziale e il suo numero di serie;
- ✓ nelle caselle da n. 3 a n. 9, le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nella prova di origine iniziale;
- ✓ nella casella n. 10, gli estremi della fattura del riesportatore;
- ✓ nella casella n. 11, il visto dell'autorità doganale che lo ha rilasciato.
- ✓ nella casella n. 12, lo stesso paese di origine indicato nella prova d'origine SPG sostituita.

Il certificato di origine FORM-A o la "dichiarazione su fattura" originariamente presentati sono ritirati dall'ufficio doganale - il quale vi annota il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti - e trattenuti ai propri atti per almeno tre anni.

Una particolare facilitazione è prevista per le **importazioni scaglionate di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2.A del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 e 9406 del medesimo sistema armonizzato**: in questi casi, su richiesta dell'importatore ed alle condizioni stabilite dall'Autorità Doganale dello Stato membro presso cui viene presentata la dichiarazione di importazione, può essere presentata un'unica prova di origine preferenziale SPG all'atto dell'importazione del primo scaglione (cfr. art. 96 § 1 del RE-CDU).

Un'ulteriore facilitazione è prevista (cfr. art. 96 § 2 del RE-CDU) per le merci che:

- ✓ sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
- ✓ formano oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;
- ✓ sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
- ✓ provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Ricorrendo tali ipotesi, e nel rispetto delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dall'Autorità Doganale dello Stato membro di importazione e per il periodo da questa stabilito, può essere presentata un'unica prova dell'origine preferenziale SPG al momento dell'importazione della prima spedizione di merci.

Vi sono alcuni particolari casi in cui il trattamento preferenziale SPG è concesso anche in totale assenza del certificato di origine FORM-A o della "dichiarazione su fattura": si tratta delle **piccole spedizioni da privato a privato o di quelle contenute nei bagagli personali dei viaggiatori** le quali sono ammesse (cfr. art. 97 del RE-CDU) alle preferenze tariffarie a condizione che:

- a) consistano in importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, intendendosi per tali quelle che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - ✓ presentano carattere occasionale;
 - ✓ riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - ✓ è evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale;
 - ✓ in ogni caso, il loro valore complessivo non è superiore ad € 500,00 se si tratta di piccole spedizioni o ad € 1.200,00 se

- si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) siano state dichiarate conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione.

3.1.E.3 Il nuovo sistema “REX”: da un sistema cartaceo basato su una certificazione emessa dall'autorità per ciascuna spedizione ad un sistema basato sulla registrazione dell'esportazione e l'emissione di una sua attestazione quale prova dell'origine SPG della merce.

Come anticipato, il sistema di prova dell'origine preferenziale SPG - fino ad oggi basato sul rilascio del certificato FORM-A o sulla redazione di una “dichiarazione su fattura” da parte dell'esportatore - verrà a breve sostituito da un nuovo e più avanzato sistema (previsto dal regolamento UE n. 1063/2010 e “ripreso” dal RD-CDU e dal RE-CDU⁵³) fondato su un controllo ex

⁵³ *“Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sostituirà il sistema di certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche. Il sistema cosiddetto degli esportatori registrati (REX) sarà introdotto a tal fine a partire dal 1° gennaio 2017. Da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati post-esportazione. La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico i esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative. Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori*

ante svolto dalle autorità del Paese beneficiario sul soggetto esportatore e sulla sua conseguente registrazione all'interno di una banca dati in modo tale da consentire direttamente a tale soggetto il rilascio della prova dell'origine preferenziale e limitando così l'intervento delle autorità alle sole attività di controllo e repressione delle violazioni.

Ai sensi dell'art. 79 § 1 del RD-CDU, i Paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori entro il 01/01/2017 ovvero - qualora abbiano comunicato per iscritto alla Commissione dell'Unione Europea (entro il 01/07/2016) di non essere in grado di rispettare tale termine - entro il 01/01/2018 o il 01/01/2019⁵⁴.

dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri. Un ulteriore periodo di tre anni è inoltre previsto per i paesi che non saranno in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2017. E' da notare che sono stabilite norme transitorie concernenti le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa per coprire il periodo fino al 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni vigenti finora. In particolare, tali disposizioni transitorie prevedono il rilascio del certificato di origine, modulo A, da parte delle autorità competenti del paese interessato. Le dichiarazioni su fattura saranno presentate dagli esportatori, se del caso. Il modello di certificato di origine, modulo A, è aggiornato con la versione 2007 delle note relative al modello poiché tale versione contiene un elenco aggiornato dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema SPG. L'accesso al sistema SPG è subordinato alla condizione che i paesi beneficiari mettano in atto e mantengano le necessarie strutture amministrative e i sistemi di attuazione e gestione delle regole d'origine SPG e delle procedure di origine, comprese eventualmente le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo. Le autorità competenti dei paesi beneficiari sono in tal senso tenute a collaborare con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea" (Nota prot. n. 151552RU del 25/11/2010 dell'Agenzia delle Dogane).

⁵⁴ Come risulta dalla consultazione del sito internet della Commissione dell'Unione Europea (URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en), hanno iniziato la registrazione degli esportatori nel sistema REX dal 01/01/2017 i seguenti Paesi: Angola, Burundi, Bhutan, Repubblica

Dalla data di inizio delle operazioni di registrazione da parte di ciascun Paese beneficiario, la prova dell'origine preferenziale (cfr. art. 79 § 3 del RE-CDU) dovrebbe essere costituita esclusivamente dall'**attestazione di origine** che:

- ✓ tutti gli esportatori di tale Paese, indipendentemente dal fatto che siano o meno registrati all'interno del sistema REX, possono redigere per attestare il carattere preferenziale dei prodotti

Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Isole Comore, Congo, Isole di Cook, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isole Niue, Pakistan, Isole Solomone, Sierra Leone, Somalia, Sud South, Sao Tomé & Principe, Chad, Togo, Tonga, Timor-Est, Tuvalu, Yemen, Zambia.

Fra questi, hanno comunicato date di inizio o completamento delle registrazioni non coincidenti con il 01/01/2017 o con il 31/12/2017, i seguenti Paesi beneficiari:

Paese beneficiario	Data inizio periodo di registrazione	Data completamento periodo di registrazione
Bhutan	06/01/2017	31/12/2017
Isole Comore	06/01/2017	31/12/2017
Etiopia	07/03/2017	31/12/2017
India	01/01/2017	30/06/2018
Kenya	01/01/2017	31/12/2017
Laos	01/01/2017	31/12/2017
Nepal	01/01/2017	30/06/2018
Isole Niue	28/06/2017	31/12/2017
Pakistan	06/03/2017	31/12/2017
Isole Solomone	20/09/2017	31/12/2017
Zambia	01/01/2017	31/12/2017

I seguenti Paesi beneficiari hanno invece comunicato il rinvio dell'inizio delle registrazioni nel sistema REX alle date di seguito indicate:

- ✓ al 01/01/2018: Afghanistan, Armenia, Bolivia, Costa d'Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myanmar (Birmania), Niger, Rwanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania;
- ✓ al 01/01/2019: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Isole del Capo Verde, Cambogia, Haiti, Indonesia, Repubblica Kyrgyza, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Filippine, Samoa, Senegal, Tajikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.

spediti qualora il loro valore complessivo sia inferiore o uguale ad € 6.000,00;

- ✓ i soli esportatori registrati nel sistema REX possono redigere indipendentemente dal valore complessivo dei prodotti spediti.

La registrazione all'interno del sistema REX⁵⁵ avviene mediante compilazione del modulo di domanda (cfr. art. 80 § 2 e 86 § 1 e 2 del RE-CDU) il cui *specimen* è contenuto nell'allegato 22-06 (**vgs. appendice 17**) del RE-CDU.

Al ricevimento di tale domanda, le autorità competenti dei Paesi beneficiari⁵⁶ – così come le Autorità Doganali degli Stati membri⁵⁷

⁵⁵ Il sistema REX, nato per le specifiche esigenze di una migliore gestione delle preferenze nell'ambito del sistema SPG, è destinato a divenire l'unico "sistema di gestione" di tutte le preferenze tariffarie riconosciute su base unilaterale o accordate in base a trattati da parte dell'Unione Europea; tale aspetto è chiarito dal "Registered Export System (REX) – Guidance Document" pubblicato dalla Commissione della UE e reperibile direttamente sul web (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdf). in cui si legge chiaramente che: "The REX system is applied since 1 January 2017 for the Generalized System of Preferences (GSP), whose rules of origin are laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 and in Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of the Union Customs Code (Regulation (EU) No 952/2013). **Progressively, the REX system will also be used for certifying the origin in preferential trade agreements.** For instance, the texts of the FTAs with Canada (CETA) and Vietnam already foresee the possibility to apply the REX system in the EU. The REX system will also be used from 1 January 2020 by the Overseas Countries and Territories (OCTs), whose rules of origin are laid down in Annex 6 of Council Decision 755/2013/EU."

Nel medesimo senso, si veda la nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

⁵⁶ "L'esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o ha la sua sede sociale o amministrativa" (Nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

⁵⁷ "Una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno

(visto che la medesima registrazione è necessaria per poter rilasciare le attestazioni idonee a provare l'origine preferenziale comunitaria dei prodotti esportati nell'ambito del cumulo bilaterale) - attribuiscono, qualora le informazioni fornite siano complete, un "numero di esportatore registrato" composto da 35 caratteri alfanumerici:

- ✓ all'esportatore, al fabbricante o al commerciale di merci originarie;
- ✓ o, se del caso, al rispeditore delle merci;

e inseriscono nel sistema REX il numero così attribuito, i dati di registrazione e la data da cui questa decorre; di tale attribuzione ed inserimento deve, ovviamente, esserne data notizia al soggetto richiedente.

Gli esportatori sono tenuti a registrarsi una sola volta per tutte le esportazioni nell'ambito del sistema tariffario preferenziale SPG, dell'Unione, della Norvegia o della Svizzera o della Turchia⁵⁸ e viene conseguentemente loro attribuito uno ed un solo numero di registrazione REX (e non, dunque, uno per ciascun Paese o sistema di preferenze⁵⁹).

La Commissione dell'Unione Europea, che ai sensi dell'art. 80 § 1 del RE-CDU istituisce il sistema REX, garantisce l'accesso ad esso

anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice" (Nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

⁵⁸ Per quest'ultima, solo dal momento in cui anch'essa avrà iniziato ad applicare il sistema REX.

⁵⁹ *"Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema sia in ambito SPG... Un operatore UE, che abbia la qualifica di esportatore registrato, potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell'ambito dei sistemi SPG dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia; le regole d'origine SPG dei citati paesi sono simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema REX, con conseguente unica registrazione degli esportatori" (nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).*

secondo le modalità previste dall'art. 82 del RE-CDU in forza del quale:

- ✓ la Commissione stessa ha accesso alla consultazione di tutti i dati presenti a sistema;
- ✓ le autorità dei singoli Paesi beneficiari hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati;
- ✓ le Autorità Doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati registrati da esse e dalle autorità dei Paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. In questo caso, l'accesso è finalizzato a consentire il controllo concomitante o a posteriori delle dichiarazioni doganali.

Oltre a questi "accessi istituzionali", è previsto che la Commissione dell'Unione Europea ponga alcune delle informazioni presenti nel sistema REX a disposizione del pubblico (cfr. art. 82 § 7 del RE-CDU), seppure previo consenso dell'esportatore (consenso che viene da questi espresso firmando la casella n. 6 della domanda di registrazione); i dati messi a disposizione del pubblico⁶⁰ sono:

- a) il nome dell'esportatore registrato;
- b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito;
- c) le informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 della richiesta di registrazione;
- d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quello che è stato indicato nella casella n. 4 della richiesta di registrazione;
- e) il numero EORI o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.

La mancata sottoscrizione della casella n. 6 della richiesta di registrazione non è, in sé, motivo sufficiente per rifiutare l'inserimento del nominativo dell'esportatore o del rispeditore all'interno del sistema REX⁶¹: l'unica conseguenza è la

⁶⁰ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en.

⁶¹ E' da notare che, a tale specifico riguardo, la nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indica le informazioni contenute nel campo 6 della domanda quali

“contrazione” delle informazioni di pubblico dominio, che si riducono alle seguenti (cfr. art. 82 § 8 del RE-CDU):

- a) il numero dell'esportatore registrato;
- b) la data da cui decorre la validità della registrazione;
- c) se del caso, la data della revoca della registrazione;
- d) un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;
- e) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

L'inizio delle operazioni di registrazione nel sistema REX non determina l'immediata sostituzione del sistema di prova dell'origine; è infatti previsto che, per un periodo di 12 mesi (entro il quale le operazioni di registrazione devono essere completate, salve eventuali proroghe concesse dalla Commissione ai singoli Paesi beneficiari che ne facciano richiesta; in ogni caso, il sistema REX entrerà pienamente in vigore al più tardi entro il 30/06/2020⁶²), le competenti autorità del Paese beneficiario (così come le Autorità Doganali degli Stati membri) possano continuare a rilasciare il certificato di origine FORM-A (o il certificato di circolazione EUR-1 in caso di applicazione del cumulo bilaterale) qualora siano richieste in tal senso dei soggetti esportatori che non sono ancora registrati nel sistema REX al momento della richiesta di rilascio (cfr. art. 79 § 2 c. 1 del RE-CDU).

I certificati di origine FORM-A così rilasciati possono essere accettati dalle Autorità Doganali degli Stati membri, e dunque valere quali prove dell'origine preferenziale, solo se rilasciati prima della data di registrazione nel sistema REX dell'esportatore interessato.

Per i **Paesi che iniziano ad essere beneficiari del sistema SPG** secondo le previsioni di cui al regolamento (UE) n. 978/2012, la

“obbligatorie” di tal che potrebbe sembrare che, in assenza di queste, la richiesta di registrazione dovrebbe essere fatta oggetto di provvedimento di rigetto.

Trattandosi, però, di un documento di mera prassi amministrativa, è da escludere una sua prevalenza sulle disposizioni del RE-CDU.

⁶² Ai sensi dell'art. 87 del RE-CDU, la Commissione è tenuta a pubblicare sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX ed a tenere sempre aggiornate tali informazioni

Commissione dell'Unione Europea attiva immediatamente ed *ex officio* la registrazione di tutti gli esportatori già registrati in tale Paese beneficiario a condizione che i loro dati siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera e della Turchia (cfr. art. 88 § 1 del RE-CDU).

Il caso esattamente opposto, ossia la **radiazione di un Paese all'elenco dei beneficiari del sistema SPG ovvero la sua revoca temporanea** ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012, è disciplinato dall'art. 90 del RE-CDU che prevede l'obbligo per la Commissione dell'Unione Europea:

- ✓ da un lato, di revocare immediatamente tutte le registrazioni degli esportatori registrati in tale Paese beneficiario⁶³;
- ✓ dall'altro, di riattivare con altrettanta immediatezza le registrazioni se il detto Paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie è terminata ma, in questo caso, *sub condicione* che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili all'interno sistema e siano ancora validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.

In caso contrario, gli esportatori devono richiedere nuovamente la registrazione presentando una richiesta conforme all'allegato 22-06 del RE-CDU.

La revoca della registrazione degli esportatori o rispeditori può essere disposta anche *uti singuli* (cfr. art. 89 del RE-CDU). A loro carico è infatti previsto l'obbligo di comunicare immediatamente alle autorità del Paese beneficiario o dello Stato membro presso cui sono registrati:

- ✓ eventuali modifiche alle informazioni trasmesse all'atto della registrazione;

⁶³ In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine, e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario dell'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

- ✓ la loro intenzione di non esportare più prodotti nell'ambito del sistema SPG;
- ✓ il venir meno delle condizioni per poter considerare tali prodotti di origine preferenziale SPG.

In questi ultimi due casi, le autorità del Paese beneficiario o dello Stato membro provvedono a revocare la registrazione; e ad identica azione sono tenute nel caso in cui il l'esportatore registrato non esista più, ossia abbia cessato la propria attività (cfr. art. 89 § 3 lett. a del RE-CDU), o quando – per dolo o per colpa – risulta che abbia compilato o fatto compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti al vero al fine di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale (cfr. art. 89 § 3 lett. d del RE-CDU) o, ancora, quando abbia omesso di comunicare la modifica dei propri dati di registrazione (cfr. art. 89 § 4 del RE-CDU) ⁶⁴.

La revoca non è mai retroattiva: essa, infatti, si applica alle sole attestazioni di origine rilasciate dopo la sua adozione e non inficia in alcun modo la validità di quelle rilasciate prima che l'esportatore registrato sia stato informato del provvedimento nei suoi confronti e della data da cui esso avrà effetto (cfr. art. 89 § 5 e 6 del RE-CDU).

⁶⁴ “L'Ufficio doganale competente procede autonomamente alla revoca della registrazione ove, in sede di controllo, accerti che un esportatore registrato ha cessato la propria attività o che non sussistono più le condizioni e i requisiti iniziali. Il numero di registrazione di un esportatore revocato non può essere utilizzato per nuove registrazioni di altri esportatori; un esportatore già registrato e successivamente revocato può richiedere una nuova registrazione ove dimostri che le condizioni e i requisiti venuti meno siano stati ristabiliti. In tale caso l'Ufficio competente assegna un nuovo numero di registrazione all'esportatore e non riutilizza il vecchio numero revocato. In caso di annullamento di una revoca a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale o a seguito di errore, lo stesso numero di registrazione può, invece, essere riassegnato all'esportatore. In caso di modifiche allo status giuridico dell'esportatore registrato, con conseguente assegnazione di un nuovo numero EORI, si procede alla revoca della registrazione esistente e all'attribuzione al nuovo soggetto di un numero di registrazione diverso da quello assegnato in precedenza” (nota prot. n. 128069RU del 16/11/2017 – circolare 13D/2017 dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Quello di ottenere la registrazione nel sistema REX non è l'unico obbligo imposto all'esportatore registrato: l'art. 91 del RE-CDU pone a suo carico una serie di ulteriori oneri il cui scopo è quello di rendere possibile il controllo sulla sua attività o, per meglio dire, la verifica dell'effettiva origine preferenziale dei prodotti per i quali ha rilasciato l'attestazione di origine.

Egli, infatti, deve:

- a) tenere una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
- b) tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
- c) conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
- d) conservare per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, eventualmente in formato elettronico ma comunque idoneo a consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario, i registri:
 - ✓ delle attestazioni di origine rilasciate;
 - ✓ della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

I medesimi obblighi gravano a carico dei fornitori che trasmettono agli esportatori le dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite e di cui abbiamo già in precedenza parlato (cfr. artt. 61 e ss. del RD-CDU).

Per i rispeditori di merci, indipendentemente dal fatto che siano o meno registrati nel sistema REX, è invece previsto il solo obbligo di conservare - per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale - le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito.

L'attestazione di origine fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione Europea (o dall'esportatore comunitario al proprio cliente stabilito in un Paese beneficiario, in caso di

applicazione del cumulo bilaterale) deve essere conforme allo specimen di cui all'allegato 22-07 del RE-CDU (**vgs. appendice 18**) (può essere in lingua inglese, francese o spagnola) e può essere redatta:

- ✓ sulla fattura di vendita;
- ✓ o su qualunque documento commerciale che consenta ad un tempo l'identificazione dell'esportatore e della spedizione (cfr. art. 92 § 3 del RE-CDU);

al momento in cui l'esportazione verso il territorio dell'Unione Europea (o, in caso di cumulo bilaterale, l'esportazione dal territorio di questa verso il Paese beneficiario) è effettivamente realizzata o è certo che verrà realizzata (cfr. art. 92 § 1 c. 1 del RE-CDU).

Può anche essere emessa posteriormente all'esportazione dei prodotti (c.d. **attestazione retroattiva**) ma solo in taluni casi (cfr. art. 92 § 2 del RE-CDU): essa infatti è "ricevibile" (ossia utilizzabile ai fini delle preferenze) se trasmessa all'Autorità Doganale dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale entro il termine di 2 anni da questa.

Se i prodotti in questione devono essere considerati originari del Paese beneficiario da cui viene operata l'esportazione o di un altro Paese beneficiario in applicazione delle regole cumulo regionale o del cumulo ultraregionale fra Paesi del gruppo I e del gruppo III, l'attestazione di origine viene compilata dall'esportatore nel Paese beneficiario da cui viene materialmente effettuata l'esportazione (cfr. art. 92 § 1 c. 2 del RE-CDU).

Per stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del **cumulo bilaterale o regionale**, l'esportatore verso il territorio dell'Unione Europea di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un Paese con cui è autorizzato il cumulo o di uno Stato membro si basa sull'attestazione di origine ad esso trasmessa dal suo fornitore. In tali casi, la sua attestazione di origine deve obbligatoriamente riportare la dicitura:

- ✓ "EU cumulation", "Cumul UE" o "Acumulación UE";
- ✓ "Regional cumulation", "Cumul regional" o "Acumulación regional";

a seconda della versione linguistica utilizzata (cfr. art. 93 § 1 del RE-CDU).

In caso di **cumulo con materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia** ex art. 54 del RD-CDU, per stabilire l'origine dei materiali utilizzati nella produzione l'esportatore verso il territorio dell'Unione Europea si basa sulla prova d'origine trasmessa dal suo fornitore, a condizione che questa sia stata rilasciata in conformità delle regole di origine preferenziale SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. L'attestazione di origine riporta una delle seguenti diciture:

- ✓ “Norway cumulation”, “Cumul Norvège” o “Acumulación Noruega”
- ✓ “Switzerland cumulation”, “Cumul Suisse” o “Acumulación Suiza”;
- ✓ “Turkey cumulation” o “Cumul Turquie” o “Acumulación Turquía”.

a seconda della versione linguistica utilizzata (cfr. art. 93 § 2 del RE-CDU)..

In caso di **cumulo ampliato** a sensi dell'art. 56 del RD-CDU, l'esportatore verso il territorio dell'Unione Europea del prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal suo fornitore, a condizione che sia rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione Europea ed il Paese interessato. L'attestazione di origine da lui rilasciata in occasione dell'esportazione verso il territorio comunitario, deve contenere la seguente dicitura:

- ✓ “Extended cumulation with country x”;
- ✓ “Cumul étendu avec le pays x”;
- ✓ “Acumulación ampliada con el país x”;

a seconda della versione linguistica utilizzata (cfr. art. 93 § 3 del RE-CDU).

Come la “dichiarazione su fattura”, in linea generale anche l'attestazione di origine deve essere compilata per ciascuna singola spedizione (cfr. art. 99 § 1 del RE-CDU) ed è **valida per un periodo di**

12 mesi, termine entro il quale deve essere dichiarata per l'importazione la merce a cui essa è riferita.

Salvo il ricorso al beneficio della dichiarazione semplificata ai sensi dell'art. 166 del CDU qualora non ne sia in possesso, il dichiarante che chiede applicazione della preferenza tariffaria SPG deve indicarne gli estremi⁶⁵ nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Se presentata successivamente alla scadenza del termine di 12 mesi, essa può costituire titolo per il riconoscimento delle preferenze tariffarie (cfr. art. 104 § 3 del RE-CDU) nel caso in cui:

- ✓ prima della scadenza, i prodotti siano stati presentati in dogana;
- ✓ anche in carenza di presentazione tempestiva della merce, ricorrano circostanze eccezionali che devono, come visto in precedenza, essere valutate caso per caso dall'Autorità Doganale .

Il dichiarante ha l'onere di accertare la "bontà" dell'attestazione di origine in suo possesso mediante:

- ✓ la consultazione del sito web pubblico messo a disposizione dalla Commissione dell'Unione Europea proprio allo scopo di accertare che l'esportatore sia registrato sistema REX (per i soli casi in cui il valore totale dei prodotti spediti sia superiore ad € 6.000,00);
- ✓ il confronto del tenore letterale di questa con lo *specimen* di cui all'allegato 22-07 del RE-CDU.

All'evidente fine di facilitare gli scambi internazionali, il legislatore comunitario ha previsto la possibilità di rilasciare una **attestazione di origine cumulativa** (cfr. art. 99 del RE-CDU) per le merci che:

- ✓ sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2.A del sistema armonizzato;

⁶⁵ Questi vengono indicati nel campo 44 della dichiarazione e sono costituiti dalla data di rilascio dell'attestazione di origine nel formato AAAAAMMGG e – nel caso in cui il valore complessivo della spedizione sia superiore ad € 6.000,00 – dal numero REX dell'esportatore registrato che ha rilasciato l'attestazione (cfr. art. 102 § 1 del RE-CDU).

- ✓ sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato;
 - ✓ sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.
- Anche nel sistema REX, sono previste alcune particolari ipotesi in cui la concessione del trattamento preferenziale SPG viene riconosciuta anche in assenza dell'attestazione di origine. Si tratta (cfr. art. 103 del RE-CDU, sul punto esattamente corrispondente all'art. 97 del RE-CDU) delle **piccole spedizioni da privato a privato o di quelle contenute nei bagagli personali dei viaggiatori** le quali sono ammesse alle preferenze tariffarie a condizione che:
- a) consistano in importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, intendendosi per tali quelle che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - ✓ presentano carattere occasionale;
 - ✓ riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - ✓ è evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale;
 - ✓ in ogni caso, il loro valore complessivo non è superiore ad € 500,00 se si tratta di piccole spedizioni o ad € 1.200,00 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
 - b) siano state dichiarate conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione.

In caso di attestazioni di origine che:

- ✓ **contengono indicazioni non esattamente corrispondenti a quelle contenute nei documenti commerciali della spedizione** destinati ad essere presentati all'Autorità Doganale dello Stato membro in cui viene effettuata l'importazione, queste non comportano l'invalidità della prova di origine qualora sia accertata la sua corrispondenza ai prodotti oggetto di importazione (cfr. art. 104 § 1 del RE-CDU);
- ✓ sono inficiate da **errori formali evidenti**, non possono essere respinte qualora se questi non destano alcun dubbio sulla

correttezza delle altre indicazioni in esse citate (cfr. art. 104 § 2 del RE-CDU).

Allorché i prodotti originari non siano stati ancora immessi in libera pratica ma solo posti sotto il controllo dogane in uno Stato membro (ossia sono stati presentati alla dogana e permangono sotto vigilanza di questa) è ammesso il rilascio di una o più **attestazioni sostitutive di origine** da parte del rispeditore allo scopo di consentire il loro successivo inoltrò, *in toto* o in parte, verso altri Stati membri dell'Unione Europea o in Norvegia o in Svizzera (cfr. art. 101 del RE-CDU). Tale attestazione sostitutiva⁶⁶ deve essere redatta secondo le modalità previste dall'allegato 22-20 del RE-CDU (**vgs. appendice 19**) e quindi:

- a) sull'attestazione di origine sostituita, il rispeditore deve riportare - oltre alla dicitura "**Replaced**", "**Remplacée**" o "**Sustituida**" - le seguenti informazioni:
 - ✓ i dati corrispondenti alla o alle attestazioni sostitutive;
 - ✓ il suo nome e indirizzo;
 - ✓ il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;
- b) nell'attestazione sostitutiva di origine, oltre alla dicitura "**Replacement statement**", "**Attestation de remplacement**" o "**Comunicación de sustitución**", deve riportare le seguenti informazioni:
 - ✓ tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova iniziale;
 - ✓ la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;
 - ✓ i dati corrispondenti alla dichiarazione di origine iniziale conformemente all'allegato 22-07, incluse le informazioni sul cumulo eventualmente applicato;
 - ✓ il suo nome e indirizzo e, se del caso, il numero di esportatore registrato;
 - ✓ il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;

⁶⁶ Che può essere compilata solo a condizione che l'attestazione di origine da sostituire sia stata compilata conformemente all'allegato 22-07 ed agli artt. 92, 93, 99 e 110 del RE-CDU.

- ✓ la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

Qualora il rispeditore sia registrato nel sistema REX potrà in ogni caso emettere l'attestazione sostitutiva di origine, senza alcun limite di valore dei prodotti originari rispediti, per il loro successivo invio verso un'altra destinazione nel territorio doganale dell'Unione Europea o verso la Norvegia o la Svizzera (cfr. art. 101 § 2 c. 1 e § 3 del RE-CDU).

Viceversa, il rispeditore non registrato nel sistema REX potrà emettere l'attestazione sostitutiva di origine per la sola merce destinata altrove ma pur sempre all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea (con esclusione, dunque, della Norvegia e della Svizzera) ed ogni caso a condizione che il valore totale dei prodotti originari così inoltrati sia pari o inferiore ad € 6.000,00 (cfr. art. 101 § 2 c. 2 del RE-CDU).

3.1.F. Il controllo della prova di origine nel “sistema SPG”: forme di cooperazione, modalità di attivazione e risultati delle investigazioni.

Le preferenze tariffarie del sistema SPG sono riconosciute *sub conditione* dell'attuazione, da parte dei Paesi beneficiari, di una serie di misure amministrative e di controllo il cui fine è quello di garantire il rispetto delle regole di origine per i prodotti esportati verso il territorio dell'Unione Europea.

A tale riguardo, l'art. 70 § 1 e 2 RE-CDU (rubricato “*Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX*”) impone a tali Paesi di:

- a) porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione delle norme e delle procedure per il rilascio della prova di origine preferenziale, anche in caso di applicazione del cumulo;
- b) garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione dell'Unione Europea e con le Autorità Doganali degli Stati membri.

Tale cooperazione può consistere:

- ✓ nel fornire tutto il sostegno necessario nel caso in cui la Commissione dell'Unione Europea chieda di controllare la corretta gestione dell'SPG, eventualmente anche mediante effettuazione di visite di controllo sul posto da parte della Commissione (o, per meglio dire, dell'O.L.A.F., ossia il suo braccio operativo per quanto concerne la prevenzione e repressione delle frodi incidenti sul bilancio comunitario) o delle Autorità Doganali degli Stati membri;
- ✓ nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria sul punto anche mediante effettuazione di visite sul posto, qualora ciò sia richiesto dalla Commissione dell'Unione Europea o dalle Autorità Doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine⁶⁷.

Inoltre, le autorità competenti del Paese beneficiario sono tenute ad effettuare controlli periodici degli esportatori anche di propria iniziativa⁶⁸ ed a verificare il carattere originario dei prodotti esportati anche su richiesta delle Autorità Doganali degli Stati membri dell'Unione Europea o delle autorità della Norvegia e della Svizzera, in quest'ultimo caso per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l'obiettivo di chiedere a

⁶⁷ Si noti la notevole differenza fra questa forma di assistenza e quella di cui al punto immediatamente precedente. Lì, infatti, le "verifiche sul posto" sono compiute dalla Commissione dell'Unione Europea o dalle Autorità Doganali degli Stati membri a cui le autorità del Paese beneficiario devono prestare assistenza; qui, invece, l'attività di controllo e verifica *in loco* è effettuata dalle competenti autorità del Paese beneficiario ma su richiesta o della Commissione dell'Unione Europea o delle Autorità Doganali degli Stati membri di volta interessati all'effettuazione di specifici controlli sull'origine della merce.

⁶⁸ Tali controlli devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori e sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio; proprio a tale peculiare fine, è previsto che le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedano agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate

tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario (cfr. art. 108 del RE-CDU).

Per l'effettuazione dei controlli loro demandati, le autorità competenti dei Paesi beneficiari possono richiedere agli esportatori elementi di prova ed eseguire l'ispezione delle loro scritture contabili nonché, se del caso, di quelle dei produttori che li riforniscono, eventualmente anche presso le loro sedi, nonché svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Per quanto concerne, in particolare, le istanze di verifica avanzate dall'Autorità Doganale dello Stato membro di importazione in ambito della CAO, il **controllo a posteriori** dell'attestazione di origine o dell'attestazione di origine sostitutiva può essere richiesto (cfr. art. 109 del RE-CDU):

- ✓ per sondaggio;
- ✓ o ogniqualvolta tale Autorità abbia seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni unionali in materia di preferenze tariffarie nell'ambito del sistema SPG.

In questo caso, l'Autorità richiedente, qualora lo ritenga necessario ("*all'occorrenza*"), può indicare i motivi posti a fondamento dei dubbi nutriti (cfr. art. 109 § 1 c. 2 RE-CDU).

A corredo della richiesta di verifica, può anche trasmettere una copia dell'attestazione di origine o dell'attestazione di origine sostitutiva e le informazioni o documenti supplementari il cui esame induce a dubitare della veridicità dell'attestazione.

L'Autorità richiedente fissa un **termine iniziale di sei mesi**, a partire dalla data in cui inviato la richiesta all'organo collaterale del Paese beneficiario⁶⁹, per la comunicazione dei risultati della verifica (**termine che è di otto mesi** per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera allo scopo di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un Paese beneficiario).

⁶⁹ Il termine decorre dalla data della richiesta, e non dalla data in cui la stessa è giunta all'autorità del Paese beneficiario incaricata di effettuare i dovuti controlli.

Se, in tale arco temporale, all'Autorità richiedente perviene una risposta che, inequivocabilmente, conferma l'effettiva origine preferenziale SPG dei prodotti, la preferenza già accordata verrà confermata; al contrario, qualora il riscontro consenta di accertare il mancato rispetto delle regole di origine così come la falsità materiale dell'attestazione di origine, l'Autorità Doganale dello Stato membro di importazione negherà la concessione della preferenza tariffaria o, se già concessa, provvederà alla sua revoca (cfr. 109 § 3 del RE-CDU).

La situazione assume aspetti di particolarità nel caso in cui, entro il termine sopra visto, non giunga riscontro alcun dall'organo collaterale richiesto.

In tale ipotesi, infatti, qualora l'invio al controllo sia avvenuto per semplice sondaggio, l'Autorità Doganale richiedente non avrà altra possibilità che quella di confermare la preferenza tariffaria a meno che, ovviamente, non disponga di ulteriori fonti probatorie idonee a dimostrare la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'origine preferenziale della merce o la falsità materiale dell'attestazione. Diversamente, in caso di controllo richiesto per fondato dubbio, se nel termine sopra richiamato:

- ✓ non è pervenuta alcuna risposta;
- ✓ ovvero è pervenuta una risposta non contenente sufficienti informazioni per determinare l'effettiva origine dei prodotti;

l'Autorità richiedente invia una seconda comunicazione (comunemente definitiva sollecito) con cui stabilisce **un ulteriore periodo non superiore a sei mesi**, trascorso il quale, se:

- ✓ i risultati del controllo non sono pervenuti;
- ✓ o, quantunque pervenuti, non consentono di determinare l'autenticità della prova dell'origine o l'effettiva origine dei prodotti;

si astiene dal concedere il beneficio dell'applicazione del trattamento preferenziale e, se concesso, lo revoca (cfr. art. 109 § 2 RE-CDU).

E' quindi ben possibile che, a seguito del controllo, emergano indizi di avvenuta violazione delle regole di origine SPG: in tale caso le autorità del Paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta,

effettuano le indagini necessarie allo scopo di individuare e prevenire ulteriori violazioni, eventualmente con la partecipazione della Commissione dell'Unione Europea o delle Autorità Doganali degli Stati membri.

L'attivazione del canale della CAO non è l'unica "arma" in possesso delle Autorità Doganali degli Stati membri per accertare il carattere originario preferenziale dei prodotti o il rispetto delle condizioni di cui agli artt. di cui gli artt. 42 e 43 del RD-CDU. Esse, infatti, possono chiedere al dichiarante di presentare - entro un congruo termine da esse specificato - qualsiasi elemento probatorio (cfr. art. 106 § 1 del RE-CDU) e possono addirittura sospendere l'applicazione dell'agevolazione tariffaria per tutta la durata del procedimento di accertamento dell'origine allorché (cfr. art. 106 § 2 del RE-CDU):

- ✓ le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite di cui gli artt. 42 e 43 del RD-CDU;
- ✓ il dichiarante non risponde comunicando le informazioni richieste entro il termine così stabilito.

In tali casi, le Autorità Doganali – salvo che non ostino ulteriori divieti – devono concedere alla parte la possibilità di svincolare i prodotti previa prestazione delle necessarie garanzie a tutela dell'erario nazionale e comunitario (cfr. art. 106 § 3 del RE-CDU).

Qualora da tali attività di accertamento emerga il mancato rispetto della regola di origine preferenziale, l'Amministrazione Doganale può procedere direttamente alla revoca a titolo definitivo della preferenza tariffaria⁷⁰.

⁷⁰ *"In tema di tributi doganali, sia il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali sia il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, non sono subordinati all'annullamento o alla revoca dei certificati FORM-A (o EUR-1) da parte delle autorità del paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie è legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi euro-unitari, ex art. 26 del CDC ed art. 94 § 5 delle DAC" (CTR Emilia Romagna, Sez. XIII, n. 3131/2016 del 16/11/2016).*

Sono inoltre previsti alcuni particolari casi in cui le Autorità Doganali degli Stati membri possono **negare direttamente la concessione del trattamento preferenziale** senza dover previamente richiedere alla parte la produzione di prove supplementari (cfr. art. 106 del RE-CDU) o attivare il canale della CAO (cfr. art. 109 del RE-CDU).

Ciò è possibile nei casi stabiliti dall'art. 107 § 1 del RE-CDU, ossia quando (e si tratta di un elenco di stretta interpretazione):

- ✓ le merci non corrispondono a quelle indicate nell'attestazione di origine;
- ✓ il dichiarante non presenta l'attestazione di origine o ne presenta una non conforme all'allegato 22-07 del RE-CDU;
- ✓ l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario, qualora ciò sia richiesto;
- ✓ le merci indicate nell'attestazione di origine sono state, dopo il suo rilascio, sottoposte ad operazioni di manipolazione non autorizzate in violazione del divieto di cui all'art. 43 del RD-CDU.

Gli impegni in materia di CAO sono formalizzati in una comunicazione ufficiale che ciascun Paese beneficiario deve trasmettere alla Commissione dell'Unione Europea almeno tre mesi prima dalla data in cui intende iniziare la registrazione degli esportatori nel sistema REX (cfr. art. 71 § 3 RE-CDU). Ciascun Paese beneficiario deve comunicare (cfr. ai sensi dell'art. 73 del RE-CDU), i nomi, gli indirizzi e i recapiti:

- ✓ delle sue autorità pubbliche o degli organi o enti che agiscono sotto l'autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni;
- ✓ delle sue autorità pubbliche incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le Autorità Doganali degli Stati membri.

Abbiamo visto che l'elenco dei Paesi potenziali beneficiari delle preferenze tariffarie SPG può variare nel corso del tempo e, per tale ragione, è possibile che un Paese che oggi ne benefici venga escluso dall'elenco a cagione, ad esempio, del miglioramento

delle sue condizioni economiche: questa è la situazione "fisiologica" in quanto l'intero sistema SPG ha per scopo proprio quello di consentire lo sviluppo economico dei Paesi ad economia non avanzata.

In tali casi, l'art. 71 § 4 RE-CDU prevede che *"un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio continua a essere assoggettato alle norme e procedure"* in tema di cooperazione amministrativa *"per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato"*: in tale arco temporale, non potranno più essere emesse prove di origine preferenziale SPG per merci provenienti dal suo territorio ma le sue autorità dovranno continuare a garantire la CAO in relazione alle prove di origine precedentemente emesse.

Nelle more della piena entrata in vigore del sistema REX, le procedure ed i metodi di CAO nell'ambito sistema SPG continuano ad essere disciplinati dall'art. 71 RE-CDU (rubricato *"Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura"*) in forza del quale i Paesi beneficiari sono tenuti a⁷¹:

- a) osservare e fare osservare le disposizioni di cui al RD-CDU in materia di origine preferenziale SPG dei prodotti esportati nonché quelle inerenti la compilazione ed al rilascio dei certificati di origine FORM-A, la compilazione delle "dichiarazioni su fattura", relative ai obblighi di notifica di cui all'art. 73 del RE-CDU e le disposizioni sulla concessione della deroga temporanea di cui all'art. 64 § 6 CDU;
- b) cooperare con la Commissione dell'Unione Europea e con le Autorità Doganali dei singoli Stati membri:

⁷¹ Ai sensi dell'art. 71 § 3 del RE-CDU, le condizioni previste dal § 1 per poter beneficiare delle preferenze si considerato automaticamente accettate dal Paese beneficiario se questo provvede a designare una autorità competente per il rilascio dei certificati di origine FORM-A e per la verifica delle prove documentali dell'origine.

- ✓ fornendo tutto il sostegno necessario nel caso in cui la Commissione dell'Unione Europea richieda il controllo sulla corretta gestione del sistema SPG, anche mediante visite di controllo sul posto da parte della Commissione stessa (per il tramite dell'O.L.A.F.) o delle Autorità Doganali degli Stati membri;
- ✓ per verificare il carattere originario dei prodotti ed il rispetto delle altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria sul punto anche mediante effettuazione di visite sul posto, qualora ciò sia richiesto dalla Commissione dell'Unione Europea o dalle Autorità Doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine⁷².

Per quanto concerne le modalità della verifica dei certificati di origine FORM-A o delle "dichiarazioni su fattura" (che, lo si rammenta, possono essere emesse nel solo caso in cui il Paese beneficiario sul cui territorio è stabilito l'esportatore ha esteso ad esse la CAO), l'Autorità Doganale dello Stato membro di importazione può richiederne il **controllo a posteriori** (cfr. art. 110 del RE-CDU):

- ✓ per sondaggio;
- ✓ o ogniqualvolta abbia seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni unionali in materia di trattamento preferenziale SPG. In questo caso, l'Autorità richiedente, qualora lo ritenga necessario ("all'occorrenza"), può anche indicare i motivi per i quali nutre tali dubbi (cfr. art. 109 § 1 c. 2 RE-CDU).

Allo scopo di consentire tali controlli, gli esportatori sono tenuti a conservare, per un periodo pari ad almeno un triennio, i documenti idonei ad attestare il carattere originario preferenziale dei prodotti di cui si tratta; a loro volta, le autorità emittenti devono conservare

⁷² Questi oneri di cooperazione sono identici rispetto a quelli previsti dal momento in cui sarà attivo il sistema REX con il Paese beneficiario e, dunque, salvo che per le tempistiche dei controlli non occorre spendere ulteriori parole sul punto.

per un identico periodo le copie e dei relativi documenti di esportazione (cfr. art. 110 § 7 del RE-CDU)⁷³.

A corredo della richiesta di verifica deve essere rispedito (in originale o in copia) il certificato di origine FORM-A o la "dichiarazione su fattura" e, se è stata presentata, la fattura stessa; devono inoltre essere comunicati tutti i documenti e le informazioni in possesso dell'Autorità Doganale richiedente che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine

Come accade per i Paesi beneficiari che hanno già adottato il sistema REX⁷⁴, l'Autorità Doganale dello Stato membro di importazione può sospendere la concessione delle preferenze tariffarie nelle more di ricevere i risultati del controllo richiesto; in tal caso, qualora non ostino ulteriori divieti, deve offrire all'importatore

⁷³ Sul punto, la normativa nazionale italiana prevede un obbligo di conservazione di maggiore durata.

A carico degli imprenditori, infatti, si applica la regola generale di cui all'art. 2220 del c.c. in forza della quale è obbligatoria la conservazione della documentazione contabile e, per ciascun affare, della corrispondenza inviata e ricevuta per un periodo di almeno 10 anni; per l'Amministrazione Doganale, invece, la conservazione degli originali (matrici) delle dichiarazioni doganali e della documentazione a questi allegata così come le minute dei certificati di circolazione EUR-1 e dei certificati FORM-A "de replacement" eventualmente emessi devono essere conservati per il periodo corrispondente a ciascuno scarto di archivio, ossia per almeno cinque anni o – in caso di contestazione o controversa su singole pratiche – fino alla loro totale definizione.

E' da osservare che il termine previsto per le Autorità Doganali, a parere di chi scrive, trova diretta applicazione anche agli operatori doganali che trasmettono le dichiarazioni doganali in modalità telematica posto che, per queste, la loro "dematerializzazione" comporta l'obbligo per l'operatore di tenere a disposizione dell'Amministrazione Doganale la documentazione inerente ciascuna singola pratica; si deve ritenere, in tale ipotesi, che l'obbligo conservativo non sia quello generico previsto dall'art. 2220 c.c. (se non limitatamente alla corrispondenza intervenuta con il proprio cliente, alla documentazione fiscale emessa e ricevuta e alla documentazione bancaria correlata) ma quello quinquennale appena visto.

⁷⁴ I quali, come già osservato, devono porre in essere una serie di attività di "controllo preventivo" dirette scongiurare l'indebito rilascio di prove dell'origine preferenziale da parte dei soggetti registrati.

la possibilità di svincolare i prodotti previa prestazione delle necessarie cautele fiscali (cfr. art. 110 § 2 c. 2 del RE-CDU).

Tale Autorità Doganale fissa un **termine iniziale di sei mesi**, a partire dalla data di invio della richiesta all'organo collaterale del Paese beneficiario⁷⁵, per la comunicazione dei risultati della verifica (**il termine è di otto mesi** per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera allo scopo di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario).

La risposta fornita dalle autorità del Paese beneficiario deve consentire di determinare se la prova dell'origine riguarda realmente i prodotti esportati e se questi ultimi possono essere considerati originari ai sensi delle regole previste; in caso di applicazione del cumulo bilaterale, deve comprendere anche il rinvio delle copie del certificato di circolazione EUR-1 o della "dichiarazione su fattura" corrispondente.

Se, in tale arco temporale, perviene all'Autorità richiedente una risposta che, inequivocabilmente, comprova l'effettiva origine preferenziale dei prodotti, essa conferma la preferenza accordata; al contrario, nel caso in cui il riscontro consenta di accertare il mancato rispetto delle regole di origine preferenziale così come la falsità materiale della prova di origine, essa revoca la concessione della preferenza tariffaria.

Se, nel termine anzidetto, non perviene riscontro alcuno dall'organo collaterale ed il controllo a posteriori è stato disposto a titolo di sondaggio, l'Autorità Doganale richiedente non ha altra possibilità che quella di confermare la preferenza tariffaria, a meno che, ovviamente, non disponga di ulteriori fonti probatorie da sole idonee a dimostrare la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'origine preferenziale della merce o la falsità materiale dell'attestazione. Diversamente, in caso di controllo richiesto per fondato dubbio, se nel termine sopra richiamato:

✓ non è pervenuta alcuna risposta;

⁷⁵ Il termine decorre dalla data della richiesta, e non dalla data in cui la stessa è giunta all'autorità del Paese beneficiario incaricata di effettuare i dovuti controlli.

✓ ovvero è pervenuta una risposta non contenente sufficienti informazioni per determinare l'effettiva origine dei prodotti; deve trasmettere una seconda comunicazione (comunemente definitiva sollecito) con cui viene stabilito **un ulteriore periodo di quattro mesi** alla scadenza del quale se:

- ✓ i risultati del controllo non sono stati comunicati;
- ✓ ovvero non consentono di determinare l'autenticità della prova dell'origine o l'effettiva origine dei prodotti;

si astiene, "*salvo circostanze eccezionali*", dal concedere il beneficio dell'applicazione del trattamento preferenziale (cfr. art. 110 § 5 del RE-CDU) ovvero lo revoca.

Anche in questo caso se, a seguito del controllo sono emersi indizi di avvenuta violazione delle regole di origine preferenziale SPG, le autorità del Paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta, effettuano le indagini necessarie allo scopo di individuare e prevenire ulteriori violazioni, eventualmente con la partecipazione della Commissione dell'Unione Europea o delle Autorità Doganali degli Stati membri (cfr. art. 110 § 7 del RE-CDU).

Come abbiamo già visto in precedenza, i Paesi beneficiari sono tenuti (cfr. art. 73 del RE-CDU) a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea i nomi e gli indirizzi delle loro autorità pubbliche che sono preposte al rilascio dei certificati di origine FORM-A⁷⁶, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità, i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei FORM-A e (eventualmente) delle "dichiarazioni su fattura".

Tali informazioni sono messe a disposizione dei singoli Stati membri da parte della Commissione dell'Unione Europea con specifica indicazione, in caso di aggiornamento, della data di inizio di validità dei nuovi timbri. Le stesse, inoltre, sono riservate; nonostante ciò, le

⁷⁶ Mentre nel sistema REX la gestione dello stesso può essere affidata o ad autorità pubbliche o ad "altre autorità" che agiscono sotto l'autorità di Governo del Paese beneficiario, laddove il sistema SPG sia ancora basato sul rilascio del certificato di origine FORM-A, quest'ultimo può essere emesso solo dalle competenti autorità pubbliche del Paese beneficiario, con esclusione di ogni intervento al riguardo di soggetti privati (che potranno, al più, richiedere l'emissione dello stesso) ivi compresi gli operatori della logistica.

Autorità Doganali possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri (e solo di quelle) all'evidente fine di rendere piena la *compliance* da parte degli operatori stessi che, specie quelli in possesso di registrazione AEO, sono sempre più chiamati a collaborare con le autorità doganali nella corretta gestione del flusso di merci da e per l'estero.

In considerazione del fatto che i prodotti aventi origine preferenziale dell'Unione Europea possono essere utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale, la Commissione dell'Unione Europea trasmette ai paesi beneficiari che lo richiedono gli *specimen* delle impronte dei timbri usati dalle Autorità Doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione EUR-1 (cfr. art. 73 § 3 del RE-CDU).

3.1.G. Le enclave di Ceuta e Melilla.

Disposizioni particolari sono previste al fine di consentire la piena partecipazione al sistema SPG dei beni prodotti all'interno delle *enclave* appartenenti al Regno di Spagna ed ancora oggi presenti sul continente africano, ossia dei territori di Ceuta e Melilla la cui ubicazione geografica si può apprezzare guardando la seguente mappa geografica tratta dal sito internet www.google.it/maps:

Appendice 3

*ALLEGATO 22-03***Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario**

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 - Introduzione generale

- 1.1. Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'elenco dei prodotti soggetti all'SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell'SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).
- 1.2. Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 45, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
 - a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
 - b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
 - c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
 - d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

- 2.1. Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o», l'esportatore può scegliere quale applicare.

▼B

- 2.5. Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 («paesi beneficiari meno sviluppati»), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell'Unione europea.
- 3.2. In conformità all'articolo 47, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più significative è idonea a conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

▼B

- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 - Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4)
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani

peli fini

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

▼B

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietero, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine non può superare il 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

▼B*Esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o no materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2710 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

⁽¹⁾ Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché — il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e — il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
da 1501 a 1504	Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce ecc.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1505, 1506 e 1520	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516 e 1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e — in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
ex 1702	Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata	
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate
	- Farina di senape e senape preparata	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui: — tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzatiai
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) <i>oppure</i> Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di relazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (2) <i>oppure</i> Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack-wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 2811	Triossido di zolfo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843	
ex 2852	- - Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2905 43; 2905 44; 2905 45	Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 31	Concimi	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>



Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toaletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate - - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Raffinazione di tallol greggio</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Raffinazione di tallol greggio</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3806 30	«Gomme-esteri»	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da acidi resinici</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da acidi resinici</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove a base di sostanze amidacee	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Poliestere	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergaminati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergaminate né altrimenti preparate) o	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4107, 4112, 4113	Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ⁽⁷⁾	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾</p>
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁷⁾	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Tessitura accompagnata da tintura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	<p>a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) <i>oppure</i> Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale,</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura (7)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura (7)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura (7)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
	- - Feltri all'ago	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto <i>oppure</i> Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	- - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- - Altro	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (?)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (?)	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco <i>oppure</i> Filatura accompagnata da floccaggio <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura (?)	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa <i>oppure</i>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p>Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ⁽⁷⁾</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; pasamaneria; ricami, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- - Contendenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	- - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
	- - Altro	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	
	- - Tessuti a maglia	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)</p>
	- - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
	- - Altro	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		
	- - Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- - Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Tessitura	
	- - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzati soltanto i filati sotto elencati: — filati di cocco — filati di politetrafluoroetilene (12), — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>meta</i> fenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (12), — filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i> -fenilentereftalammide),

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			<ul style="list-style-type: none"> — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽¹⁴⁾, — monofilamenti di copoliesteri di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,
	- - Altro	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ⁽⁷⁾ <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura	
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia <i>oppure</i> Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia <i>oppure</i> Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾
	- - Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽⁷⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia		
	- - Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
	- Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽¹⁰⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	- - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾	
	- - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - Altro	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- - in feltro, non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾
	- - Altro:		
	- - Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾	
	- - Altro	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	- - Non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) (8) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	b) Altri paesi beneficiari Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie	
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (8)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	- Greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 <i>oppure</i> Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 <i>oppure</i> Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207.
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7218.
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
7224 90	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7601	Alluminio greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7801	Piombo greggio	
	- Piombo raffinato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501, 8502	Motori e generatori elettrici; Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i>	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche, quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540 11 e 8540 12	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542 31, ex 8542 32, ex 8542 33, ex 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/ o testati in un paese non parte	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidedecar»)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9601 e 9602	<p>Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)</p> <p>Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita</p>	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3.

(3) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 8.2.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %

(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 7.

(10) Cfr. la nota introduttiva 6.

(11) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.

(12) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated

Appendice 4



ALLEGATO 22-04

Prodotti esclusi dal cumulo regionale ⁽¹⁾ ⁽²⁾

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽³⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata	Designazione del prodotto			
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	X		
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate	X		
Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici			X
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova		X	
ex 0408	Uova sgusciate e tuorli d'uova, inadatti ad uso alimentare		X	
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31	Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati granturco (anche cotto, in acqua o al vapore) congelato	X	X	X
0714 20	Patate dolci			X
0811 10 0811 20	Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			X
1006	Riso	X	X	
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19	Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso	X	X	
1108 20	Inulina			X
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati			X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
1701 e 1702	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, sciroppi di zucchero, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati	X	X	
1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum)]	X	X	X
ex 1806 10	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 %	X	X	X
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	X	X	X
1901 90 91 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari diverse dalle preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, dalle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 e dall'estratto di malto	X	X	X
ex 1902 20	Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			X
2001 90 30	Granturco (<i>Zea mays</i> var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o acido acetico	X	X	X
2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	X	X	X
2005 80 00	Granturco (<i>Zea mays</i> var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	X	X	X
ex 2007 10	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %			X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
2007 99	Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi			X
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate			X
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti			X
ex 2101 12	Preparazioni a base di caffè	X	X	X
ex 2101 20	Preparazioni a base di tè o mate	X	X	X
2106 90 92 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate, dalle preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	X	X	X
2204 30	Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole			X
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche			X
2206	Altre bevande fermentate, miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove			X
2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol		X	X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽³⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
ex 2208 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall'arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione		X	X
2905 43 00	Mannitolo	X	X	X
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	X	X	X
3302 10 29	Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore allo 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola	X	X	X
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	X	X	X

⁽¹⁾ Prodotti per i quali è indicata una «X».

⁽²⁾ È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale..

⁽³⁾ Il cumulo di questi prodotti originari dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay.

Appendice 5

▼B

ALLEGATO 22-05

Lavorazioni escluse dal cumulo regionale spg (prodotti tessili)

Sono escluse le lavorazioni quali:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura,
- confezione di asole,
- finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi ecc.,
- orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola ecc.,
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi ecc.,
- stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»,
- oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.–

Appendice 6



ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di».

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.

Appendice 7

▼B*ALLEGATO 22-16***Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

▶⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀

▶⁽²⁾ ⁽⁸⁾ Luogo e data del rilascio. ◀

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.

Appendice 8



ALLEGATO 22-17

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾, e

dichiara: ⁽⁶⁾

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁷⁾

..... ⁽⁸⁾

..... ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽²⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽³⁾ Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Luogo e data.

⁽⁸⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽⁹⁾ Firma.

Appendice 9

▼B

ALLEGATO 22-18

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codice SA dei materiali non originali utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originali utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di⁽⁵⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁶⁾, e

dichiara:⁽⁷⁾

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁸⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.

⁽²⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽³⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

▼B

⁽⁴⁾ Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁵⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁶⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁷⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

►⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀

►⁽²⁾ ⁽⁹⁾ Luogo e data del rilascio. ◀

⁽¹⁰⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹¹⁾ Firma.

Appendice 10

▼B

ALLEGATO 22-02

Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4

Istruzioni per la stampa:

1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

▼M1

4. Precedenti versioni dei formulari possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

▼B

NOTE

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.
2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibili aggiunte successive.
3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

▼ **B****UNIONE EUROPEA**

1. Fornitore (nome e indirizzo completo, paese)	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">INF 4</p> <p style="margin: 0;">N° 000.000</p> <p style="margin: 0;">DOMANDA DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE</p> <p style="margin: 0;">Per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci</p>	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)		
3. Fattura(e) n. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo	
	4. Osservazioni	
5. Numero d'ordine - Marche e numeri - Numero e natura dei colli - Descrizione delle merci ⁽³⁾	6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.)	
<p style="margin: 0;">8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p style="margin: 0;">Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e ⁽⁴⁾</p> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato</p> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> sulla mia dichiarazione a lungo termine del (data) è/sono esatta/e.</p> <p style="margin: 0;">Luogo e data:</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(Firma)</p>		

⁽¹⁾ L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

⁽²⁾ Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

⁽³⁾ Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

⁽⁴⁾ Indicare la menzione esatta.

▼B

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare le condizioni di cui sopra:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, delle contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato o allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

⁽¹⁾ Per esempio, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni dei fabbricanti, ecc., relativi ai prodotti trasformati o alle merci riesportate tal quali.

Appendice 11

▼B*ALLEGATO 22-02***Domanda Per Il Certificato D'informazione Inf 4 E Certificato D'informazione Inf 4****Domanda per il certificato d'informazione INF 4**

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
- Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
- Numeri delle fatture
- Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
- Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
- Dichiarazione del fornitore

Certificato d'informazione INF 4

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
- Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
- Numeri delle fatture
- Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
- Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
- Visto della dogana
- Dichiarazione del fornitore

Appendice 12



ALLEGATO 22-13

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

▼B*Versione italiana*

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

*Versione ungherese***▼M1**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

▼B*Versione maltese*

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia ...⁽¹⁾] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...⁽²⁾ alkuperätuotteita.

▼B*Versione svedese*

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

⁽¹⁾ Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 119, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario..

Appendice 13

▼B*ALLEGATO 22-08***Certificato di origine Modulo A**

1. Il certificato di origine, modulo A, deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in francese o in inglese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.
2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza e la larghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato.
3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.
4. I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.

▼ B

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in (country) See notes overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorized signatory		

▼B

NOTES (2013)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the Generalized System of Preferences (GSP):

Australia*	European Union:	France	Netherlands
Belarus	Austria	Germany	Poland
Canada	Belgium	Greece	Portugal
Iceland	Bulgaria	Hungary	Romania
Japan	Croatia	Ireland	Slovakia
New Zealand**	Cyprus	Italy	Slovenia
Norway	Czech Republic	Latvia	Spain
Russian Federation	Denmark	Lithuania	Sweden
Switzerland including Liechtenstein***	Estonia	Luxembourg	United Kingdom
Turkey	Finland	Malta	
United States of America****			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- (b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
 - (1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 - (2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - (3) Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - (4) Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
 - (5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

**** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

▼ B

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence N° SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)		Délivré en (pays) Voir notes au verso			
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		4. Pour usage officiel			
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N° et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat		12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en (nom du pays) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité			

▼ B

NOTES (2013)

I. Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):

Australie*	Union européenne:	Finlande	Pays-Bas
Bélarus	Allemagne	France	Pologne
Canada	Autriche	Grèce	Portugal
Etats-Unis d'Amérique***	Belgique	Hongrie	République tchèque
Fédération de Russie	Bulgarie	Irlande	Roumanie
Islande	Chypre	Italie	Royaume-Uni
Japon	Croatie	Lettonie	Slovaquie
Norvège	Danemark	Lituanie	Slovénie
Nouvelle-Zélande**	Espagne	Luxembourg	Suède
Suisse y compris Liechtenstein****	Estonie	Malte	
Turquie			

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

- correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
- satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et
- satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouverts ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

- Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
- Produits suffisamment ouverts ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
 - Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35% ou "Z" 35%);
 - Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvrier ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre "F";
 - Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple "W" 96.18);
 - Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouverts ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8;
 - Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

** Un visa officiel n'est pas exigé.

*** Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

**** D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.

Appendice 14

▼ **M1***ALLEGATO 22-09***Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾ au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne ... ⁽³⁾ et ⁽⁴⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾ according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union ⁽³⁾ and ⁽⁴⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾ en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea ⁽³⁾ y ⁽⁴⁾.

(Luogo e data) ⁽⁵⁾

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x» oppure «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «cumul regional», «cumul étendu avec le pays x» oppure «Acumulación UE», «Acumulación Noruegà» «Acumulación Suiza» «Acumulación Turquia» «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con en país x».

⁽⁴⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata nel quadro di un altro accordo commerciale preferenziale, il riferimento al sistema di preferenze generalizzate è sostituito dal riferimento all'altro accordo commerciale preferenziale.

⁽⁵⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.


⁽⁶⁾ Cfr. l'articolo 77, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Appendice 15

*ALLEGATO 22-10***Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande**

- 1) Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.
- 2) Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
- 3) Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼ **B****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.	
3. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello N. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>	 Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». ⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.		

▼B

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>(¹) Contrassegnare con una X la casella utile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ **B****DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.		
3. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)	
(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».			

▼B

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare alle suddette condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della propria contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.

Appendice 16

*ALLEGATO 22-19***Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A**

1. Nel certificato sostitutivo di origine, Modulo A (Certificato sostitutivo), è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.
2. La casella n. 4 del certificato sostitutivo reca la dicitura «Replacement certificate» o «Certificat de remplacement», nonché la data di rilascio della prova di origine iniziale e il suo numero di serie.
3. La casella n. 1 del certificato sostitutivo reca il nome del riesportatore.
4. La casella n. 2 del certificato sostitutivo può recare il nome del destinatario finale.
5. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 del certificato sostitutivo sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nella prova di origine iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore possono essere indicati nella casella n. 10 del certificato sostitutivo.
6. La casella n. 11 del certificato sostitutivo reca il visto dell'autorità doganale che lo ha rilasciato.
7. Le indicazioni del paese di origine riportate nella casella n. 12 del certificato sostitutivo sono identiche a quelle contenute nella prova di origine iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore.

Appendice 17

▼ M1

ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia ⁽¹⁾

<p>1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, numero EORI o numero di identificazione dell'operatore ⁽²⁾.</p>
<p>2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).</p>
<p>3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.</p>
<p>4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).</p>
<p>5. Impegni che l'esportatore deve assumere</p> <p>Il sottoscritto/La sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dichiara che i dati di cui sopra sono esatti; — certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca; — si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate; — si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine; — si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato; — si impegna a collaborare con l'autorità competente;

▼ M1

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia (applicabile unicamente agli esportatori nei paesi beneficiari);
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽³⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽³⁾

7. Spazio riservato all'amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽³⁾ _____



Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'UE quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'UE, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.

L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario e dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari e alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda, rispettivamente, alle autorità competenti del paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della G (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#2-1).

Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

- 1) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.
- 2) Per gli esportatori e i risspeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.
- 3) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.

Appendice 18

▼B

ALLEGATO 22-07

Attestazione di origine**▼M1**

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio ⁽¹⁾.

▼B*Versione francese*

L'exportateur ... (Numéro d'exportateur ⁽²⁾, ⁽³⁾, ⁽⁴⁾) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽⁵⁾ au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est ... ⁽⁶⁾.

Versione inglese

The exporter ... (Number of Registered Exporter ⁽²⁾, ⁽³⁾, ⁽⁴⁾) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽⁵⁾ according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ... ⁽⁶⁾.

Versione spagnola

El exportador ... (Número de exportador registrado ⁽²⁾, ⁽³⁾, ⁽⁴⁾) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽⁵⁾. en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ... ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità dell'articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L'attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽²⁾ Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che compila tale attestazione indica il proprio nome e l'indirizzo completo seguiti dal numero di esportatore registrato.

⁽³⁾ Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (*versione francese*) 'agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]', (*versione inglese*) 'acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]', (*versione spagnola*) 'actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]'.
⁽⁴⁾ Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci indica il numero di esportatore registrato solo se il valore dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera 6 000 EUR.

⁽⁵⁾ Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla «XC/XL».

⁽⁶⁾ Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio «W» 9618).
 Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

- in caso di cumulo bilaterale: «EU cumulation», «Cumul UE» o «Acumulación UE»;
- in caso di cumulo con Norvegia, Svizzera o Turchia: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía»;
- in caso di cumulo regionale: «Regional cumulation», «Cumul regional» o «Acumulación regional»;
- in caso di cumulo ampliato: «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

Appendice 19

*ALLEGATO 22-20***Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive**

1. In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:
 - a) i dati corrispondenti alla o alle attestazioni sostitutive;
 - b) il suo nome e indirizzo;
 - c) il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;
2. L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura «Replaced», «Remplacée» o «Sustituida».
3. Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:
 - a) tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova iniziale;
 - b) la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;
 - c) i dati corrispondenti alla dichiarazione di origine iniziale conformemente all'allegato 22-07, incluse ove del caso le informazioni sul cumulo applicato;
 - d) il suo nome e indirizzo e, se del caso, il numero di esportatore registrato;
 - e) il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;
 - f) la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.
4. L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement», «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución».